



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 32

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
21 agosto 2017**

Nuova versione del 1° settembre 2017

SOMMARIO*

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A500A - VODAFONE-SMS INFORMATIVI AZIENDALI	
<i>Provvedimento n. 26715</i>	5
A500B - TELECOM ITALIA-SMS INFORMATIVI AZIENDALI	
<i>Provvedimento n. 26716</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	9
C12104 - ALLIANCE SANTÉ PARTICIPATIONS/ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA	
<i>Provvedimento n. 26717</i>	9
C12105 - ITLA-GIUSEPPE & F.LLI BONAITI/NEWCO	
<i>Provvedimento n. 26718</i>	12
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	15
AS1407 – COMUNE DI SAN GIORGIO IN RICHINVELDA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	15
AS1408 - COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	18
AS1409 – COMUNE DI SESTO AL RAGHENA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	21
AS1410 – COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	24
AS1411 – COMUNE DI SPILIMBERGO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	27
AS1412 – COMUNE DI FIUME VENETEO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	30
AS1413 – COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	33
AS1414 – COMUNE DI BRUGNERA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	36
AS1415 – COMUNE DI CORDOVADO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	39
AS1416 – COMUNE DI PORCIA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	42
AS1417 – COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF	45
AS1418 – COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	48
AS1419 – COMUNE DI PRAVISDOMINI (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	51
AS1420 – COMUNE DI POLCENIGO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL	54
AS1421 - DISCIPLINA DELLA LICENZA NAZIONALE FERROVIARIA PASSEGGERI	57
AS1422 - NORMATIVA IN MATERIA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI	61
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	66
IP271 - TELECOM-ADDEBITO RATE APPARATO	
<i>Provvedimento n. 26720</i>	66
IP277 - TELECOM-MODIFICHE CLAUSOLE CONTRATTUALI	
<i>Provvedimento n. 26721</i>	74
PS10391 - SPOTIFY-SWEEP 2015	
<i>Provvedimento n. 26722</i>	78
PS10426 - KALAI-LEVA GRAFFI RENUMAX	
<i>Provvedimento n. 26723</i>	90
PS10654 - EXPO GUIDE/INVERSIONES DGSM/CLBCS	
<i>Provvedimento n. 26727</i>	98
PS10506 - ATO ME 1-INGIUNZIONE PAGAMENTO	
<i>Provvedimento n. 26728</i>	106

* Nella presente versione del Bollettino n. 32/2017 è stato inserito il testo del comunicato in merito alla decisione deliberata dall'Autorità relativa alle segnalazioni dalla AS1407 alla AS1420; sono inoltre stati corretti due refusi contenuti nei provvedimenti n. 26715 e 26716 relativi al termine originariamente previsto per la conclusione dei relativi procedimenti.

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A500A - VODAFONE-SMS INFORMATIVI AZIENDALI

Provvedimento n. 26715

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 54;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO il proprio provvedimento n. 26232, adottato in data 9 novembre 2016, con cui è stata avviata un'istruttoria nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., per accertare l'esistenza di una possibile violazione dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 28 luglio 2017;

VISTA l'istanza del 1° agosto 2017 formulata da Vodafone Italia S.p.A. di una proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria e di audizione finale, al fine di poter svolgere una compiuta analisi della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ed esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;

CONSIDERATO che l'accoglimento dell'istanza anzidetta è giustificata dalla necessità di garantire il pieno esercizio del diritto del contraddittorio;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 novembre 2017;

DELIBERA

di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

A500B - TELECOM ITALIA-SMS INFORMATIVI AZIENDALI*Provvedimento n. 26716*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 54;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO il proprio provvedimento n. 26233, adottato in data 9 novembre 2016, con cui è stata avviata un'istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A., per accertare l'esistenza di una possibile violazione dell'articolo 102 TFUE;

VISTO il proprio provvedimento n. 26548, adottato in data 12 aprile 2017, con cui il procedimento istruttorio è stato esteso soggettivamente a Telecom Italia Sparkle S.p.A.;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 28 luglio 2017;

VISTA l'istanza del 1° agosto 2017, formulata congiuntamente da Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Sparkle S.p.A., di una proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria e di audizione finale, al fine di poter svolgere una compiuta analisi della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ed esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;

CONSIDERATO che l'accoglimento dell'istanza anzidetta è giustificata dalla necessità di garantire il pieno esercizio del diritto del contraddittorio;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 novembre 2017;

DELIBERA

di prorogare al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12104 - ALLIANCE SANTÉ PARTICIPATIONS/ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA

Provvedimento n. 26717

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Alliance Santé Participations S.A., pervenuta il 14 luglio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Alliance Santé Participations S.A. (di seguito "ASP" o la società "Acquirente") è una holding di partecipazioni di diritto lussemburghese, il cui capitale sociale è interamente detenuto da NEWCIP S.A., anch'essa società lussemburghese, soggetta al controllo esclusivo di una persona fisica. Nel 2016 ASP ha realizzato un fatturato consolidato di circa [700-1000]¹ milioni di euro per vendite nell'Unione europea².

2. Alliance Healthcare Italia S.p.A. (di seguito "AHI" o società "Target") è una società di diritto italiano principalmente attiva nella distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di specialità medicinali Italia (tramite anche alcune società controllate), oltre ad essere licenziataria per la commercializzazione in Italia di prodotti parafarmaceutici.

3. AHI, al momento dell'operazione di concentrazione, è soggetta al controllo congiunto di ASP e del fondo di investimento statunitense KKR&Co., L.P. (di seguito "KKR"), attraverso una serie di entità intermedie. ASP originariamente apparteneva al gruppo Alliance Boots (di seguito "Gruppo Alliance Boots"), di cui nel 2007 ASP e KKR hanno acquisito il controllo per il tramite della holding di partecipazioni Sprint Acquisitions Holdings Limited (di seguito "SAHL" o "Holdco"), da esse congiuntamente controllata³. Nel 2016 AHI ha realizzato un fatturato consolidato di circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione di concentrazione notificata (di seguito l' "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di ASP del controllo esclusivo di AHI, tramite l'acquisizione del 50% delle quote di partecipazioni di SAHL in possesso di KKR.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Trattandosi di una holding di partecipazioni, ai fini del calcolo del relativo fatturato si è preso a riferimento il valore di un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, conformemente al disposto dell'articolo 16, comma 2, della legge 287/90. Sotto il profilo geografico, il fatturato del Gruppo è stato imputato sulla base del criterio della sede dell'entità finanziaria coinvolta.

³ Cfr. la decisione della Commissione Europea del 18 giugno 2007, caso M.4674 – KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots.

5. Ad esito dell'Operazione, l'intero capitale sociale di AHI sarà detenuto da ASP – tramite anche alcune società intermedie – che, in qualità di unico socio, eserciterà i poteri di controllo in precedenza esercitati congiuntamente con KKR.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di una impresa e, pertanto, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 499 milioni di euro e quello dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 50 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. Le attività interessate dall'Operazione sono: *i*) la distribuzione all'ingrosso di farmaci e parafarmaci sul territorio italiano, *ii*) la vendita ai dettagli, tramite esercizi farmaceutici, di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici sul territorio italiano, e *iii*) il mercato a monte della produzione e commercializzazione di prodotti.

8. La società Acquirente non detiene alcuna partecipazione (ulteriore a quella già di suo possesso in AHI) in entità attive in tali mercati o in mercati ad essi verticalmente connessi e solamente la società acquisita e le società da essa controllate risultano attive nei mercati interessati dall'Operazione. In assenza di qualsiasi sovrapposizione orizzontale o di effetto attuale o potenziale di integrazione verticale tra le attività delle società coinvolte nell'Operazione, essa non appare suscettibile di sollevare alcuna preoccupazione di carattere concorrenziale.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non determini, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C12105 - ITLA-GIUSEPPE & F.LLI BONAITI/NEWCO*Provvedimento n. 26718*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Itla S.r.l. e Giuseppe & F.lli Bonaiti S.p.a., pervenuta in data 17 luglio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Itla S.r.l. (di seguito Itla) è una società di diritto italiano principalmente attiva nella produzione e lavorazione di nastri di acciaio laminati a freddo e a caldo per diversi settori di impiego (industria pesante, agricoltura, *automotive*, ecc). In particolare, il ramo d'azienda di Itla interessato dalla presente operazione è attivo nella produzione e lavorazione di nastri di acciaio laminati a freddo e a caldo; del ramo in questione fa altresì parte l'attività di vendita del relativo rottame da scarto.

2. Itla è parte del gruppo Cln – attivo altresì nello sviluppo, stampaggio e assemblaggio di prodotti in acciaio – la cui capogruppo è la società C.L.N. - Coils Lamiere Nastri S.p.A., che detiene direttamente il 53% del capitale sociale di Itla (il restante 47% è detenuto dalla società Baghi S.r.l., attiva nel settore vinicolo e in quello immobiliare).

3. Il fatturato complessivamente realizzato dal gruppo Cln nell'esercizio 2016 è stato pari a 1,7 miliardi di euro, di cui 836 e 598 milioni per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia. Nel medesimo anno, il descritto ramo d'azienda ha invece realizzato, a livello nazionale, un valore delle vendite pari a [10-50]¹ milioni di euro.

4. Giuseppe & F.lli Bonaiti S.p.a. (di seguito Bonaiti) è una società italiana attiva principalmente nella produzione e lavorazione di nastri di acciaio laminati a freddo e nella trafilatura di fili calibrati per viteria e bulloneria. In particolare, il ramo d'azienda di Bonaiti, oggetto di acquisizione con la presente operazione, è attivo nella produzione e lavorazione di nastri di acciaio laminati a freddo; del ramo in questione fanno altresì parte l'attività di vendita del relativo rottame da scarto, nonché la partecipazione di minoranza (non di controllo) detenuta in una società (Delna S.p.a., attiva nei servizi di stoccaggio e decapaggio di materiali metallici), già controllata dal gruppo acquirente.

5. Il capitale azionario di Bonaiti risulta suddiviso tra sei persone fisiche.

6. Nel corso del 2016, Bonaiti ha conseguito un fatturato complessivo pari a 35,8 milioni di euro, quasi interamente realizzati nell'Unione europea, di cui 30,2 milioni di euro derivanti da vendite in

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Italia. Nel medesimo anno, il descritto ramo d'azienda oggetto di acquisizione ha invece realizzato, a livello nazionale, un valore delle vendite pari a [10-50] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. La comunicazione in esame ha per oggetto la creazione di una *joint venture* tra Itla e Bonaiti cui verranno conferiti, rispettivamente, i due rami d'azienda sopradescritti.

8. Il capitale sociale della *newco* sarà detenuto, per il 65%, da Itla e, per il restante 35%, da Bonaiti; alla prima spetterà la nomina di 4 membri su 7 (su 6 a decorrere dal quinto anno) del Consiglio di amministrazione della *newco*. Di conseguenza, tanto in sede assembleare, quanto in sede di organo di *governance*, Itla avrà una propria autonoma maggioranza decisionale.

Alcune materie necessiteranno maggioranze qualificate (66% in Assemblea e voto favorevole di 5 consiglieri), tali da richiedere invece il consenso di Bonaiti². Si tratta di previsioni che, nel complesso, appaiono a tutela degli interessi del socio di minoranza e non appaiono conferire a quest'ultimo la capacità di influenzare in maniera rilevante l'indirizzo strategico di *newco*.

9. Con particolare riferimento alla previsione relativa alla "*effettuazione di spese o investimenti, con esclusione di acquisti di materiale diretto di produzione*", in relazione ai quali le decisioni a maggioranza qualificata del CdA sono necessarie laddove si superi l'ammontare di 1 milione di euro (singolarmente), ovvero di 2 milioni di euro (cumulativamente nell'anno finanziario), si osserva quanto segue.

In primo luogo, investimenti superiori alle citate soglie non risultano particolarmente frequenti nella recente esperienza dei due rami d'azienda interessati (nell'ultimo quinquennio, la soglia di 1 milione di euro di investimento è stata superata da Bonaiti in 3 casi su 16 e da Itla in 4 casi su 15); inoltre, secondo quanto dichiarato delle Parti, la *newco* attualmente non ha in progetto l'effettuazione di investimenti rilevanti, anche in considerazione delle sinergie realizzate tra le Parti attraverso la presente operazione su impianti e strutture produttive³.

10. Si osserva, altresì, che le previsioni statutarie contemplano, in capo a Itla, un voto preponderante quale meccanismo di risoluzione di eventuali situazioni di stallo decisionale causate dal voto contrario di Bonaiti. Infatti, tanto in ambito di Assemblea quanto in ambito di Consiglio, in sede di loro terza convocazione la maggioranza qualificata prevista per le materie di cui sopra non risulta più necessaria, all'uopo bastando, invece, la maggioranza semplice⁴.

11. In quest'ultimo caso, Bonaiti avrebbe il diritto di esercitare un'opzione *put* di vendita della propria partecipazione nella *newco*; tuttavia, al riguardo si osserva che Itla non avrebbe particolare nocumento dall'esercizio di tale opzione, in particolare in termini di onere finanziario, atteso che essa potrà richiedere una dilazione di 3 anni del corrispettivo di acquisto, mediante rate semestrali senza interessi. Peraltro, secondo quanto indicato dalle Parti, Itla sarebbe stata disposta ad acquisire sin dall'inizio l'intero capitale sociale della *newco*, come comprova anche il fatto di essersi riservata un'opzione *call* di acquisto (esercitabile a decorrere dal sesto anno), a differenza

² Per il caso delle decisioni consiliari, la maggioranza qualificata è nello specifico richiesta per: finanziamenti, *leasing*, fidejussioni, assunzioni di debiti e concessione di finanziamenti superiori a 2 milioni in un esercizio; costituzione/soppressione di uffici operativi e sedi secondarie; partecipazioni in società o altri enti e costituzione di *joint venture*; acquisto/affitto di azienda o di rami d'azienda; acquisto/cessione/licenza di diritti di proprietà intellettuale; cessione di immobili per un valore superiore ai 2 milioni; remunerazione del *management*; operazioni con società controllate o collegate. Per il caso delle decisioni assembleari, la maggioranza qualificata è nello specifico richiesta per: distribuzione di dividendi; riporto a nuovo di utili; revoca dei consiglieri di amministrazione e del collegio sindacale; modifiche statutarie; aumento/riduzione di capitale sociale; scissioni/fusioni/trasformazioni e scioglimento della società.

³ Cfr. paragrafo 71 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento CE 139/2004 del Consiglio relativo alle concentrazioni tra imprese, 2008/C 95/01.

⁴ Nel caso del CdA la terza convocazione dovrà essere fissata entro e non oltre 10 giorni complessivi dalla prima seduta.

di Bonaiti (che invece, oltre alla *put* di cui sopra, dispone di un'altra *put* esercitabile dal quarto anno a prescindere dal descritto meccanismo di risoluzione di stalli decisionali) ⁵.

12. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che *newco* sarà soggetta al controllo esclusivo da parte di Itla.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

13. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo del ramo d'azienda Bonaiti da parte di *newco* e quindi di Itla, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 287/90.

14. Essa, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto, a livello nazionale e nell'ultimo esercizio disponibile, il fatturato totale realizzato dal ramo di azienda oggetto di acquisizione non è stato superiore alla soglia di 50 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

⁵ Cfr. paragrafo 82 della Comunicazione consolidata della Commissione, cit.

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1407 – COMUNE DI SAN GIORGIO IN RICHINVELDA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di San Giorgio della Richinvelda (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 12, avente a oggetto *"Delibera ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte della società Ambiente Servizi S.p.A."*, assunta dal Consiglio comunale di San Giorgio della Richinvelda (Pn) il 30 marzo 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 5 aprile 2017.

Il Comune di San Giorgio della Richinvelda (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 12/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-bis dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-bis dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con la Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 3/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 12/2017 con cui il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1408 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL FRIULI (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Castelnuovo del Friuli (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 3, avente a oggetto *"Delibera ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A.. Dichiarazione immediata eseguibilità"*, assunta dal Consiglio comunale di Castelnuovo del Friuli (Pn) il 27 marzo 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 5 aprile 2017.

Il Comune di Castelnuovo del Friuli (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 3/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-bis dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-bis dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con la Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 3/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 3/2017 con cui il Comune di Castelnuovo del Friuli ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1409 – COMUNE DI SESTO AL RAGHENA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Sesto al Reghena (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 3, avente a oggetto *"Delibera ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte della Società Ambiente Servizi S.p.A."*, assunta dal Consiglio comunale di Sesto al Reghena (Pn) il 30 marzo 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 5 aprile 2017.

Il Comune di Sesto al Reghena (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 3/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con della Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 3/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 3/2017 con cui il Comune di Sesto al Reghena ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1410 – COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Pinzano al Tagliamento (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 6, avente a oggetto *"Delibera ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte della società Ambiente Servizi S.p.A."*, assunta dal Consiglio comunale di Pinzano al Tagliamento (Pn) il 30 marzo 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 6 aprile 2017.

Il Comune di Pinzano al Tagliamento (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 6/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con la Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 6/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 6/2017 con cui il Comune di Pinzano al Tagliamento ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1411 – COMUNE DI SPILIMBERGO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Spilimbergo (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 10, avente a oggetto *"Delibera ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A."*, assunta dal Consiglio comunale di Spilimbergo (Pn) il 3 aprile 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 6 aprile 2017.

Il Comune di Spilimbergo (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 16/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con della Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 16/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 16/2017 con cui il Comune di Spilimbergo ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1412 – COMUNE DI FIUME VENETO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Fiume Veneto (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 10, avente a oggetto *"Delibera ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A."*, assunta dal Consiglio comunale di Fiume Veneto (Pn) il 31 marzo 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 6 aprile 2017.

Il Comune di Fiume Veneto (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 10/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con la Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 10/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 10/2017 con cui il Comune di Fiume Veneto ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1413 – COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Morsano al Tagliamento (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 19, avente a oggetto *"Delibera ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A."*, assunta dal Consiglio comunale di Morsano al Tagliamento (Pn) il aprile 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 10 aprile 2017.

Il Comune di Morsano al Tagliamento (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 19/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con della Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 19/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 19/2017 con cui il Comune di Morsano al Tagliamento ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1414 – COMUNE DI BRUGNERA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Brugnera (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 19, avente a oggetto *"Acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A."*, assunta dal Consiglio comunale di Brugnera (Pn) il 4 aprile 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 10 aprile 2017.

Il Comune di Brugnera (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 19/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni"* [infatti] *costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con la Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 19/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 19/2017 con cui il Comune di Brugnera ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1415 – COMUNE DI CORDOVADO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Cordovado (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 22, avente a oggetto *"Delibera ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A."*, assunta dal Consiglio comunale di Cordovado (Pn) il 5 aprile 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta l'11 aprile 2017.

Il Comune di Cordovado (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 22/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con la Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 22/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 22/2017 con cui il Comune di Cordovado ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1416 – COMUNE DI PORCIA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Porcia (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 33, avente a oggetto *“Delibera ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A.”*, assunta dal Consiglio comunale di Porcia (Pn) il 5 aprile 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 12 aprile 2017.

Il Comune di Porcia (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 33/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *“deliberazioni* [infatti] *costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società”* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con la Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 33/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 33/2017 con cui il Comune di Porcia ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1417 – COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Casarsa della Delizia (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 18, avente a oggetto *"Deliberazione ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A.. Immediata eseguibilità"*, assunta dal Consiglio comunale di Casarsa della Delizia (Pn) il 29 marzo 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 19 aprile 2017.

Il Comune di Casarsa della Delizia (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 18/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con della Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 18/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 18/2017 con cui il Comune di Casarsa della Delizia ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1418 – COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Pasiano di Pordenone (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 18, avente a oggetto *"Deliberazione ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A.. dichiarata immediatamente eseguibile"*, assunta dal Consiglio comunale di Pasiano di Pordenone (Pn) il 3 aprile 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 21 aprile 2017.

Il Comune di Pasiano di Pordenone (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 18/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-bis dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-bis dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con la Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 18/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 18/2017 con cui il Comune di Pasiano di Pordenone ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1419 – COMUNE DI PRAVISDOMINI (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Pravisdomini (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 3, avente a oggetto *“Deliberazione ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A.”*, assunta dal Consiglio comunale di Pravisdomini (Pn) il 31 marzo 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta il 28 aprile 2017.

Il Comune di Pravisdomini (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 3/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *“deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società”* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con della Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 3/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 3/2017 con cui il Comune di Pravisdomini ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1420 – COMUNE DI POLCENIGO (PN) - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN MTF SRL

Roma, 1 giugno 2017

Comune di Polcenigo (Pn)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 30 maggio 2017, ha deliberato di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito anche T.U. sulle partecipate), relativamente al contenuto della Deliberazione n. 11, avente a oggetto *"Deliberazione ex art. 5, 7 e 8 del D.lgs n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF Srl da parte di Ambiente Servizi S.p.A."*, assunta dal Consiglio comunale di Polcenigo (Pn) il 3 aprile 2017 e trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, con comunicazione pervenuta l'8 maggio 2017.

Il Comune di Polcenigo (di seguito anche il Comune) con la Delibera n. 11/2017 (di seguito anche la Delibera) ha: (i) preso atto della Deliberazione n. 201/2017, con cui l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale della società Ambiente Servizi S.p.A. ha autorizzato la società stessa a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. e (b) autorizzato l'organo competente della società Ambiente Servizi S.p.A.¹, alla stipula del contratto di acquisto della predetta partecipazione azionaria in M.T.F. a seguito dell'aggiudicazione definitiva, in favore di Ambiente Servizi S.p.A., della procedura concorsuale indetta dalla società EXE S.p.A. per la cessione della sua partecipazione in M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A., composta da un rappresentante per ciascuno dei ventitré comuni soci (di seguito anche l'Assemblea di Coordinamento), è, ai sensi dell'articolo 18-*bis* dello Statuto societario, l'organo attraverso cui è esercitato il cd. controllo analogo congiunto sulla società e le sue *"deliberazioni [infatti] costituiscono esercizio del cd. controllo analogo e devono essere recepite [...] dagli organi della società"* (cfr. articolo 18-*bis* dello Statuto di Ambiente Servizi S.p.A.).

L'Assemblea di Coordinamento con la Deliberazione n. 201/2017, fatta propria dal Comune con l'atto in contestazione, ha autorizzato Ambiente Servizi S.p.A. a presentare un'offerta per l'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società che gestisce, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud) e che continuerà a detenerne l'1% del capitale sociale. La partecipazione azionaria del 99% di M.T.F. è, attualmente, detenuta

¹ Ambiente Servizi S.p.A. è l'attuale gestore, *in house providing*, del servizio di igiene urbana nei territori dei ventitré comuni soci tutti siti in provincia di Pordenone.

dalla società EXE S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica) che ne ha fatto oggetto di una procedura di cessione a evidenza pubblica, nell'ambito della quale è stata presentata l'offerta economica di Ambiente Servizi S.p.A..

L'Autorità, in merito alla descritta Delibera consiliare n. 11/2017, osserva che l'eventuale passaggio del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l. da EXE S.p.A. ad Ambiente Servizi S.p.A. appare in contrasto con i principi generali che, ai sensi dell'articolo 4, D.lgs n. 175/2016, consentono a un'amministrazione pubblica di superare il divieto generale di acquistare, anche indirettamente, una partecipazione societaria. Nel caso di specie, precisamente, né sembra che M.T.F. S.r.l. abbia per oggetto lo svolgimento di "*attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali*" proprie delle singole amministrazioni pubbliche socie di Ambiente Servizi S.p.A. né che l'attività di tale società possa rientrare in una delle deroghe di cui ai commi successivi. Gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.A., infatti, a seguito del perfezionarsi dell'aggiudicazione del pacchetto azionario di M.T.F. S.r.l., acquisterebbero, congiuntamente al Comune di Lignano Sabbiadoro e per il tramite di Ambiente Servizi S.p.A. (società *in house* per la gestione del servizio di igiene urbana per i comuni soci) il controllo analogo o, in ogni caso, il pacchetto di maggioranza della società M.T.F. S.r.l. che svolge, *in house providing*, il servizio di igiene urbana nel diverso territorio di Lignano Sabbiadoro.

L'attività di produzione svolta da M.T.F. S.r.l. appare, quindi, esulare completamente dai fini strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. che, nello specifico, consistono nella gestione *in house providing*, tramite la stessa società Ambiente Servizi S.p.A., del servizio di igiene urbana nei rispettivi territori. L'iniziativa per l'acquisizione da parte di Ambiente Servizi S.p.A. del 99% di M.T.F. S.r.l. sembra, pertanto, configurarsi come un mero investimento finanziario finalizzato ad allargarne il perimetro delle attività industriali oltre i confini dei comuni soci.

La stessa motivazione adotta a giustificazione dell'acquisizione della partecipazione azionaria di M.T.F. S.r.l., sembra, del resto, confermare tale conclusione, nella misura in cui è incentrata sul possibile miglioramento che la sinergia tra le due società determinerebbe sulla *performance* complessiva delle stesse nella rispettiva gestione *in house providing* del servizio di igiene urbana. Sul punto è, peraltro, opportuno osservare che, nell'ipotesi in cui i comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A. e quello di Lignano Sabbiadoro ritenessero insoddisfacente la gestione *in house* del proprio servizio di igiene urbana, essi dovrebbero semmai valutare la possibilità di rivederne la modalità di gestione ricorrendo, nel caso, alla selezione con gara del gestore o dell'eventuale socio industriale.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la Delibera consiliare n. 11/2017 con cui il Comune di Polcenigo ha preso atto della Deliberazione n. 201/2017 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Ambiente Servizi S.p.A. e ha, di conseguenza, autorizzato la stessa società a stipulare il contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., si ponga in contrasto con i principi a tutela anche della concorrenza sottesi ai limiti che l'articolo 4, del D.lgs. n. 175/2016, impone all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte di un'amministrazione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, codesto Comune dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi alla richiamata disposizione del D.lgs n. 175/2016, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Comunicato in merito alla decisione deliberata dall'Autorità, a seguito dei pareri resi ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, di non impugnare davanti al T.A.R. territorialmente competente le deliberazioni dei Comuni di San Giorgio della Richinvelda, Castelnovo del Friuli, Sesto al Reghena, Pinzano al Tagliamento, Spilimbergo, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Brugnera, Cordovado, Porcia, Casarsa della Delizia, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Polcenigo, tutte relative all'autorizzazione della Società Ambiente Servizi S.p.A. all'acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 2 agosto 2017, ha deciso di non impugnare dinnanzi al giudice amministrativo le deliberazioni trasmesse dai Comuni di San Giorgio della Richinvelda, Castelnovo del Friuli, Sesto al Reghena, Pinzano al Tagliamento, Spilimbergo, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Brugnera, Cordovado, Porcia, Casarsa della Delizia, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Polcenigo, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2017 (T.U. sulle partecipate) al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287/1990.

I predetti Comuni, con relative deliberazioni, hanno autorizzato la società Ambiente Servizi S.p.A., affidataria *in house providing* del servizio di igiene urbana nei relativi territori in provincia di Pordenone, alla stipula del contratto di acquisto del 99% del capitale sociale di M.T.F. S.r.l., società affidataria *in house providing* del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro (Ud).

L'Autorità, nei pareri motivati deliberati nella riunione del 30 maggio 2017 ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, ha sollevato dubbi in merito alla compatibilità della prospettata acquisizione azionaria rispetto all'articolo 4, del T.U. sulle partecipate, in quanto l'attività di M.T.F. S.r.l., svolta su territorio diverso da quello di riferimento dei Comuni interessati all'acquisizione delle relative quote, non sembra consistere nello svolgimento di “attività di produzione di beni e servizi [...] strettamente necessarie per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali” dei Comuni deliberanti.

L'Autorità, tuttavia, preso atto delle informazioni fornite da questi ultimi, e relative al successivo ingresso del Comune di Lignano Sabbiadoro nel sistema del controllo analogo di Ambiente Servizi s.p.a, ha deliberato di non impugnare le predette deliberazioni davanti al T.A.R. territorialmente competente.

AS1421 - DISCIPLINA DELLA LICENZA NAZIONALE FERROVIARIA PASSEGGERI

Roma, 17 agosto 2017

Presidente del Senato
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 2 agosto 2017, ha inteso formulare alcune criticità concorrenziali relative alla disciplina delle licenze ferroviarie di cui al d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, recante norme di attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

In particolare, l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è consentito, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 112/2015, all'impresa che dimostri, (i) il possesso della "*licenza corrispondente al servizio da prestare*"; (ii) il possesso del certificato di sicurezza; (iii) di aver concluso la stipula di un contratto di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Nella nozione di "*licenza corrispondente al servizio da prestare*", il d.lgs. n. 112/2015 include sia la c.d. Licenza Europea, sia la c.d. Licenza Nazionale Passeggeri (di seguito anche LNP), definite rispettivamente art. 3, comma 1, lett. *p*) e lett. *q*) del d.lgs. 112/2015. Mentre la prima è valida in Italia e su tutto il territorio dell'UE, ma consente alle imprese di svolgere solo i servizi di trasporto merci, i servizi di trasporto passeggeri internazionali (c.d. cabotaggio) e i servizi di trasporto a committenza pubblica, la seconda è valida esclusivamente sul territorio nazionale e permette lo svolgimento di servizi di trasporto passeggeri nazionali (e regionali) a committenza pubblica e servizi di trasporto passeggeri nazionali (e regionali) a mercato.

Pertanto, per lo svolgimento dei servizi di trasporto nazionale passeggeri la disciplina applicabile richiede, oltre al possesso del certificato di sicurezza e alla stipula di un contratto di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, anche la licenza nazionale passeggeri (art. 6, comma 2). Peraltro, per lo svolgimento dei servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica è richiesto il possesso della Licenza Nazionale Passeggeri ovvero, in alternativa, della Licenza Europea da abbinare, tuttavia, ad un altro titolo amministrativo, denominato *sic et simpliciter* titolo autorizzatorio (comma 3).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *r*) del medesimo decreto, il titolo autorizzatorio è concesso solo alle imprese già in possesso della Licenza Europea, a condizioni di reciprocità¹. Il titolo

¹ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *r*), il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento di servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica, a condizioni di reciprocità (ovvero quindi a condizione che il relativo Paese di provenienza abbia a sua volta liberalizzato il corrispondente segmento di mercato interno) qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi

autorizzatorio, infatti, è concesso dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti (MIT) al solo scopo di verificare il grado di apertura dello Stato membro dal quale eventualmente proviene l'impresa richiedente, mentre il possesso dei requisiti onorabilità, capacità finanziaria, capacità professionale e idonea copertura assicurativa non è sottoposto a verifica (in quanto presunti in virtù del possesso della Licenza Europea).

Quanto ai requisiti di validità sia della Licenza Europea, sia della Licenza Nazionale passeggeri, l'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 112/2015 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa sospendere la licenza o richiedere la conferma dell'istanza di rilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attività per oltre sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa ferroviaria può chiedere la concessione di un termine più lungo di sei mesi per l'inizio dell'attività, in considerazione della specificità dei servizi prestati. Ai sensi del successivo comma 9 tale proroga, tuttavia, non può superare i due anni.

Si osserva che la richiamata disciplina, innanzitutto, di fatto istituisce un regime di doppia licenza – che rappresenta un aggravio procedimentale per gli operatori dotati di Licenza Europea –, in quanto il possesso della c.d. Licenza Europea di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 112/2015 non è considerato un valido titolo amministrativo per lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri sul territorio nazionale. Infatti un operatore estero potrebbe operare con la committenza pubblica solamente se munito anche in un titolo autorizzatorio concesso sulla base della verifica del criterio di reciprocità. Lo stesso operatore estero qualora voglia offrire servizi a mercato, ed in un ogni caso un operatore nazionale che intendesse fornire qualsiasi tipo di servizi nazionali passeggeri, devono invece obbligatoriamente ottenere la LNP.

Inoltre, la tempistica complessivamente delineata dalla normativa in oggetto ai fini della validità della licenza sarebbe: (i) incompatibile con i tempi delle procedure per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali, tenuto conto del fatto che la licenza nazionale costituisce spesso "requisito obbligatorio di partecipazione per l'affidamento di un servizio ferroviario" e che una procedura di gara dura in media 4-5 anni; (ii) irragionevole rispetto ai tempi – tendenzialmente non inferiori ai 2 anni – necessari per l'avvio del servizio, una volta conseguita l'aggiudicazione. La disciplina in questione non consentirebbe, dunque, ad operatori diversi da quelli che già esercitano servizi di trasporto ferroviario passeggeri di mantenere la validità della licenza sino all'avvio del servizio o, una volta conseguita l'aggiudicazione, di mantenere la licenza nelle more della predisposizione degli *asset* necessari al suo espletamento.

Al riguardo, l'Autorità ritiene che l'attuale assetto normativo in materia di accesso al mercato dei servizi ferroviari presenti alcune criticità concorrenziali, suscettibili di ostacolare l'accesso al mercato in oggetto da parte dei nuovi operatori, favorendo gli operatori storici nazionali o locali per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.

La previsione di plurimi regimi amministrativi di autorizzazione allo svolgimento del servizio ferroviario, innanzitutto, rappresenta un aggravio procedimentale per l'operatore economico che non pare essere supportata da un valido e giustificato motivo. La necessità di essere in possesso di un titolo amministrativo specifico (la c.d. Licenza Nazionale Passeggeri), e di fatto aggiuntivo rispetto alla c.d. Licenza Europea, per lo svolgimento dei servizi di trasporto nazionale passeggeri non appare giustificabile, innanzitutto se si considera che i criteri per il rilascio dei due titoli sono identici (*id est*, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 112/2015, onorabilità, capacità finanziaria, capacità professionale e idonea copertura assicurativa).

dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Conseguentemente, un'impresa estera che intenda svolgere in Italia il servizio di trasporto passeggeri a committenza pubblica deve dimostrare il possesso di una licenza europea e del titolo autorizzatorio.

In sostanza, dunque, il regime di licenze plurime appare sproporzionato rispetto agli eventuali obiettivi di tutela della sicurezza che il Legislatore si sarebbe eventualmente prefissato, in quanto – non ravvisandosi diversità tecniche nell’espletamento del servizio di trasporto internazionale, con o senza tappe nel mercato nazionale, e il trasporto nazionale – i requisiti richiesti per l’ottenimento delle due licenze sono identici. Stante l’identità delle competenze richieste, la moltiplicazione delle licenze appare, pertanto, un inutile ostacolo all’esplicarsi della libera attività d’impresa.

Il secondo aspetto sul quale si intende esprimere alcuni rilievi sotto il profilo concorrenziale è quello inerente ai criteri di revoca della Licenza Europea e della Licenza Nazionale Passeggeri.

L’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 112/2015, nel prevedere che l’impresa ferroviaria debba intraprendere l’attività entro sei mesi dal rilascio della licenza (sia essa europea o nazionale), a pena di sospensione o revoca della stessa, appare, infatti, irragionevole rispetto ai tempi oggettivamente necessari: (i) per la partecipazione ad una gara o comunque per l’aggiudicazione di un affidamento di un servizio ferroviario regionale; (ii) per la messa a punto delle procedure gestionali, operative e formative del personale richieste per l’ottenimento del certificato di sicurezza; (iii) e, più in generale, per l’esaurimento di tutte le attività di predisposizione di un’organizzazione aziendale funzionale all’esercizio del servizio di trasporto passeggeri.

La tempistica particolarmente stringente prevista dalla norma pone, infatti, l’operatore che non sia ancora in possesso di valida licenza – in quanto non ancora attivo nel mercato del servizio nazionale passeggeri – nella condizione di perdere il titolo amministrativo, richiesto dalle stazioni appaltanti per la partecipare alle procedure di affidamento, durante la procedura di gara stessa e, comunque, verosimilmente prima dell’avvio del servizio.

In particolare, appare significativamente penalizzante il fatto che un’impresa si trovi a perdere il possesso della licenza nel corso della stessa procedura di aggiudicazione per fattori ad essa non imputabili, quali i tempi oggettivamente necessari per l’espletamento di tutte le fasi della procedura di gara, la stipula del contratto di affidamento e la predisposizione degli *asset* necessari per l’espletamento del servizio.

Al riguardo si ritiene, peraltro, che la facoltà attribuita all’impresa ferroviaria di richiedere una proroga del termine di sei mesi per l’avvio del servizio non sia idonea a rimuovere le citate preoccupazioni anticoncorrenziali, in quanto la proroga:

- (i) attualmente costituisce un’ipotesi eccezionale, che può essere concessa dal MIT a fronte della specificità dei servizi prestati;
- (ii) è legislativamente concessa sino ad un termine (previsto solo a livello nazionale²) massimo di due anni, inizialmente previsto per la sola LNP e poi, con l’ultimo decreto in materia, esteso anche alla LE;
- (iii) ancorché di due anni, potrebbe comunque non essere sufficiente nel caso concreto, atteso che in media l’avvio del servizio dopo l’aggiudicazione si attesta sui 2-3 anni;
- (iv) proprio in quanto concessa in situazioni di eccezionalità, espone l’impresa interessata ad aggravati procedimentali e a più pregnanti controlli da parte del MIT, in modo sproporzionato e ingiustificato quando il ritardo nell’avvio dell’attività e la richiesta di proroga dipendano dalla necessità per il nuovo entrante di conseguire gli *asset* necessari all’espletamento del servizio.

² V. gli artt. 23 e 24 della Direttiva Recast, i quali prevedono che la LE è valida in tutto il territorio dell’Unione, che l’autorità preposta al rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza se constata che per l’impresa ferroviaria non ricorrono più i requisiti fissati e che, qualora un’impresa ferroviaria abbia sospeso l’attività per sei mesi o non l’abbia iniziata nei sei mesi successivi al rilascio della licenza, l’autorità preposta al rilascio delle licenze *può decidere che la licenza debba costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma ovvero essere sospesa*, e infine che, nel caso di avvio dell’attività, *l’impresa può chiedere che sia fissato un periodo più lungo, tenuto conto della specificità dei servizi forniti*.

In conclusione, la tempistica normativa delineata appare idonea a pregiudicare l'ingresso sul mercato dei servizi del trasporto ferroviario da parte dei nuovi operatori che pur abbiano diligentemente coltivato i propri interessi – ottenendo una licenza per la partecipazione alla gara – e abbiano conservato nel tempo i requisiti di idoneità e capacità professionale per l'esercizio del servizio, il tutto a vantaggio di altri operatori che già esercitano il servizio nazionale passeggeri, potenzialmente anche in bacini diversi da quelli dell'ipotetica gara.

Peraltro, si noti che le segnalate preoccupazioni concorrenziali si estendono anche al diverso mercato del trasporto ferroviario di merci e di passeggeri internazionale, atteso che il d.lgs. n. 112/2015 applica il limite massimo di proroga di due anni, originariamente previsto solo per la Licenza Nazionale Passeggeri, anche alla Licenza Europea, introducendo in tal modo una condizione non prevista a livello europeo.

Alla luce di quanto esposto *supra*, nonché alla luce delle evoluzioni di mercato, concretizzatesi negli anni più recenti, che hanno visto entrare sul mercato italiano operatori economici stranieri, taluni dei quali hanno peraltro segnalato all'Autorità le criticità qui evidenziate, l'Autorità ritiene che gli artt. 6 e 9 del d.lgs. n. 112/2015 siano suscettibili di determinare distorsioni concorrenziali nel mercato del trasporto ferroviario. Tali disposizioni, infatti, pongono un ostacolo ingiustificato all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario a vantaggio degli operatori storici e contribuiscono in tal modo alla mancata apertura del mercato italiano dei servizi ferroviari di trasporto alla concorrenza.

Per questo motivo l'Autorità auspica che le considerazioni svolte in questa segnalazione possano offrire un contributo al fine di modificare la disciplina sulla licenza ferroviaria per il trasporto di passeggeri in senso maggiormente aderente al dettato normativo previsto a livello europeo e ai principi concorrenziali.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1422 - NORMATIVA IN MATERIA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI

Roma, 18 agosto 2017

Presidente del Senato
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 2 agosto 2017, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla recente modifica dell'art. 95 - *Criteri di aggiudicazione dell'appalto* del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ("Codice dei Contratti pubblici") ad opera del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (c.d. decreto "correttivo").

Nello specifico, rileva la previsione di cui al comma 10-bis del citato art. 95 - relativa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - secondo la quale *"La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento"*.

L'Autorità ritiene, per le ragioni di seguito illustrate, che la norma in esame, nella parte in cui prevede un tetto massimo per il punteggio economico, entro la soglia del 30%, limiti eccessivamente la facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un'ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo tra gli offerenti.

Innanzitutto, la soglia del 30% come tetto massimo per il punteggio economico non sembra trovare fondamento in alcuna previsione normativa nazionale ed euro-unitaria o in orientamenti giurisprudenziali tali da giustificare l'applicazione di un così rigido criterio di valutazione delle offerte.

Ed invero le Direttive del 2014 in materia di appalti e concessioni non prevedono l'introduzione di soglie *predeterminate* dal legislatore nazionale per l'attribuzione del punteggio economico e di quello tecnico, rimettendo alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la loro concreta individuazione¹.

¹ Cfr. il Considerando 90 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici: *"L'aggiudicazione dell'appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Occorre stabilire esplicitamente che l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che*

Coerentemente, la legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11², pur privilegiando l'aggiudicazione secondo criteri qualitativi rispetto all'aggiudicazione al prezzo più basso nel rispetto della disciplina europea³, non ha fissato alcuna soglia per l'attribuzione del punteggio economico.

Anche la prima versione dello schema di decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici, peraltro, non prevedeva un limite di questo tipo, valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta ma rimettendo alla stazione appaltante la fissazione di un punteggio economico che non fosse *talmente prevalente* rispetto al punteggio tecnico da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo⁴.

Sullo schema di decreto correttivo in esame si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, con il parere 30 marzo 2017 n. 782, il quale si è limitato a suggerire la previsione di un punteggio massimo per l'offerta economica *non prevalente* rispetto agli altri, invitando a inserire nell'art. 95 un comma del seguente tenore: *“la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine stabilisce il punteggio massimo previsto per l'offerta economica in modo da evitare che tale elemento prevalga sugli altri”*.

Come ricordato dal giudice, infatti, sia il criterio del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa hanno pregi e difetti. Il primo garantisce la rapida definizione delle procedure ad evidenza pubblica e riduce la discrezionalità della pubblica amministrazione (a volta considerata fattore in cui si annida la possibilità di corruzione) ma, sotto altro profilo, non consente di valutare alcuni aspetti qualitativi dell'offerta, può spingere gli operatori economici a ridurre eccessivamente i costi, anche legati alla manodopera, e crea il rischio di cordate che tentano di influenzare l'individuazione della soglia di anomalia. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – valorizzato dalla riforma del 2016 – garantisce meglio la valutazione dell'aspetto qualitativo ed evita che la competizione si concentri esclusivamente sulla riduzione dei costi; tuttavia, esso determina un appesantimento della procedura e amplia gli spazi

dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. Analogamente occorre precisare che tale valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia. È inoltre opportuno ricordare che le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto. Al fine di incoraggiare maggiormente l'orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato”.

² *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

³ Cfr. i principi e criteri direttivi declinati all'art 1, lett. ff): *“utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”*.

⁴ Cfr. art. 57, comma 1, dello schema di decreto correttivo, in cui si proponeva di aggiungere i seguenti commi all'art. 95:

- comma 10-bis: *«La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici»;*
- comma 10-ter: *«La stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo».*

discrezionali della stazione appaltante. Inoltre tale criterio richiede una particolare competenza e preparazione della stazione appaltante e, per essa, della commissione di gara.

A riguardo, l'ANAC ha osservato come la ponderazione dei punteggi dovrebbe essere rimessa alla stazione appaltante, trovandosi questa nella posizione più idonea a valutare adeguatamente la rilevanza del peso dell'offerta economica rispetto a quella tecnica. In questo senso, le Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*, approvate con delibera 21 settembre 2016, n. 1005, sottolineano che *“la determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione”* e ancora che *“In generale si deve attribuire un punteggio limitato alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi che si ritiene difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga”* (§ III, pag. 7).

A ciò si aggiunga che sia la giurisprudenza comunitaria che quella nazionale, pur esprimendosi con riferimento al precedente quadro normativo, hanno in più occasioni valorizzato la discrezionalità della stazione appaltante nel valutare, caso per caso, le peculiarità di ogni singolo appalto, in modo da attribuire il giusto peso alla componente economica e a quella tecnica.

Ad esempio, nella causa C-247/2002, la Corte di Giustizia ha rilevato come *“...la fissazione da parte del legislatore nazionale, in termini generali ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta”* (sentenza 7 ottobre 2004, *Sintesi S.p.A. contro Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici*, § 40)⁵.

In termini simili, il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare, con riguardo al precedente d.lgs. 163/2006, come il legislatore non avesse voluto predeterminato il valore ponderale da attribuire, rispettivamente, all'elemento qualità e all'elemento prezzo delle offerte, *“lasciando spazio alla discrezionalità della pubblica amministrazione, da esplicare alla luce degli interessi da perseguire e delle circostanze specifiche della singola procedura in relazione alle condizioni della rete”*. Nel caso al suo esame, la scelta di attribuire il peso di due terzi circa all'elemento economico rispetto all'elemento tecnico per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale non era apparsa irragionevole né sproporzionata (Consiglio di Stato, sentenza 26 novembre 2011 n. 581; cfr. altresì Consiglio di Stato, sentenza 31 dicembre 2007 n. 6837).

L'orientamento dell'Autorità a riguardo è stato sostanzialmente conforme alla linea sopra rappresentata. Nel principale parere relativo ai bandi predisposti da Consip (AS251 – *Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici – Consip S.p.A.* del 7 febbraio 2003),

⁵ Più recentemente, la Corte ha ritenuto che *“...l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18 prevede che l'«offerta economicamente più vantaggiosa» debba essere individuata «dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice» e concede quindi a detta amministrazione aggiudicatrice un più ampio margine discrezionale [...] I criteri che possono essere accolti dalle amministrazioni aggiudicatrici per stabilire quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa non sono elencati in modo tassativo dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2004/18. Tale disposizione lascia pertanto alle amministrazioni aggiudicatrici la scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto che esse intendono adottare. Tuttavia, tale scelta non può riguardare criteri diversi da quelli destinati a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa (v., in tal senso, sentenza Lianakis e a., C-532/06, EU:C:2008:40, punti 28 e 29”* (sentenza 26 marzo 2015, C-601/13 *Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA*).

L'Autorità pur, esprimendosi nell'ambito di una diversa normativa che non stabiliva un ordine di preferenza tra i criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, rilevava come *“la scelta tra un criterio che si esaurisca nel prezzo ed uno che dia rilievo anche ad altri fattori, potendo questi ultimi essere ritenuti addirittura prevalenti, risulta essenzialmente condizionata dall'interesse dell'amministrazione all'acquisizione della specifica commessa. Tenendo conto di tale quadro normativo, l'Autorità rileva che un criterio di aggiudicazione basato sul prezzo - che, in quanto parametro oggettivo e trasparente, favorisce un più pieno e corretto svolgimento del processo competitivo - appare tendenzialmente più adeguato, in una prospettiva di promozione della concorrenza, quando le caratteristiche qualitative del bene o del servizio posto a gara, più appropriate alla cura dell'interesse pubblico da soddisfare con la commessa, possono essere agevolmente individuate e definite, nella fissazione delle specifiche tecniche, senza che ciò induca, implicitamente o esplicitamente, una discriminazione tra i fornitori concorrenti. Il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che associa al prezzo altri parametri di aggiudicazione, potrebbe, al contrario, rivelarsi preferibile, nella prospettiva concorrenziale, quando più caratteristiche qualitative del prodotto o del servizio possono concorrere, anche in forme alternative, al soddisfacimento dell'interesse pubblico”*.

Considerato tutto quanto sopra, la scelta del legislatore di prevedere una soglia massima, pari al 30%, per l'attribuzione del punteggio economico, oltre a non trovare fondamento nella normativa nazionale ed euro-unitaria e negli orientamenti giurisprudenziali e dell'ANAC, sembra limitare eccessivamente e ingiustificatamente la valorizzazione dell'offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità, conferendo allo stesso tempo un'ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e ad una adeguata concorrenza di prezzo tra gli operatori.

Se infatti è vero che il nuovo quadro normativo intende privilegiare, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia e includendo il “miglior rapporto qualità/prezzo” valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi dell'offerta, l'introduzione di una soglia rigida e bassa non appare appropriata per quella tipologia di appalti caratterizzati da prodotti o servizi considerati sostanzialmente analoghi, anche in virtù delle specifiche previsioni del bando di gara, e per i quali la componente economica può assumere valore rilevante⁶.

La possibilità di utilizzare il criterio del “minor prezzo”, prevista dal comma 4 dell'art. 95⁷, è infatti circoscritta ad ipotesi limitate, non applicabili a numerose tipologie di appalto che richiederebbero invece un'adeguata valorizzazione dell'offerta economica, vale a dire un

⁶ Cfr. le citate Linee Guida n. 2/2016 dell'ANAC, secondo cui è necessario “attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga”.

⁷ Art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016:

“4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

punteggio economico superiore al 30%. Assume rilevanza, in proposito, la lett. b) del comma 4, secondo la quale il criterio del minor prezzo è applicabile “..b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. L’ipotesi sembra tuttavia limitata a quei servizi o prodotti le cui caratteristiche sono standardizzate, in considerazione della loro effettiva ed oggettiva omogeneità. Indicazioni in tal senso provengono infatti dalle citate Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, ove si legge che “per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali”.

Una più ampia valorizzazione dell’offerta economica dovrebbe, invece, essere consentita non solo per i prodotti o i servizi che si presentano oggettivamente omogenei, ma anche in quei casi in cui, vuoi per le condizioni particolarmente stringenti stabilite nella disciplina di gara, vuoi per la presenza di alcune caratteristiche standardizzate (come per i servizi accessori o altre componenti dell’offerta), il punteggio economico assume particolare rilevanza anche in una procedura di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Questo permetterebbe di definire più rapidamente le procedure di gara, di ridurre la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell’attribuzione del punteggio tecnico e di consentire una più ponderata valutazione delle offerte economiche, a beneficio della concorrenza e del mercato.

Alla luce di quanto esposto, l’Autorità ritiene che la norma di cui all’art. 95, comma 10-bis, del Codice dei Contratti pubblici si pone in contrasto con i principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, in quanto l’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe avvenire secondo criteri che garantiscano un raffronto obiettivo e ponderato delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza anche di prezzo, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Autorità invita dunque le Autorità in indirizzo a valutare l’opportunità di una modifica della normativa in esame, eventualmente eliminando dalla disposizione l’inciso “A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento” o comunque rivedendo in aumento la soglia del 30%, al fine di consentire una maggiore valorizzazione della componente economica dell’offerta.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP271 - TELECOM-ADDEBITO RATE APPARATO

Provvedimento n. 26720

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 26136 del 27 luglio 2016, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale consistente, in occasione della riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni delle offerte di telefonia mobile attive al 2 agosto 2015 abbinate alla vendita a rate di prodotti (*smartphone, tablet* ecc.), nella previsione dell'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto e di ulteriori somme - nei soli casi di MNP (*mobile network portability*) - a carico di coloro che, a seguito della modifica *de quo*, hanno esercitato il diritto di recesso richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive o il passaggio ad un altro operatore, posta in essere da Telecom Italia S.p.A. nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 31 dicembre 2015 in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo;

VISTA la propria delibera n. 32063 del 30 marzo 2017, con la quale l'Autorità ha contestato a Telecom Italia S.p.A. la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 26136 del 27 luglio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 26134 del 27 luglio 2016, notificato in data 5 agosto 2016, l'Autorità ha deliberato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche Telecom) nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 31 dicembre 2015, consistente nell'aver ridotto il periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni delle offerte di telefonia mobile attive al 2 agosto 2015 abbinate alla vendita a rate di prodotti (*smartphone, tablet* ecc.), e nella previsione dell'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto e di ulteriori somme - nei soli casi di MNP - a carico di coloro che, a seguito della modifica *de qua*, hanno esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 70, comma 4, cod. com. elettr., richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive o il passaggio ad un altro operatore.

2. Più nello specifico, l'Autorità ha accertato l'aggressività della condotta in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo, rilevando che la stessa, comportando un aggravio economico

per il cliente che non intendesse accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società, integra gli estremi di una coercizione o di un indebito condizionamento, idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore rispetto all'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 70, comma 4, cod. com. elettr., facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale.

4. Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio dall'Autorità in data 20 marzo 2017, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato. In particolare, da rilevazioni del sito internet dell'operatore *www.tim.it*, è emerso che nell'ambito della manovra di variazione delle condizioni di navigazione in mobilità di una serie di offerte con traffico dati e delle condizioni contrattuali di alcune opzioni della gamma *"TIM Special"* comunicata dal 15 febbraio 2017, e in vigore dal mese di aprile 2017, Telecom ha previsto nel caso di opzioni mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (*smartphone, tablet* ecc.), l'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue a carico di coloro che, a seguito della modifica *de qua*, intendono esercitare il diritto di recesso loro riconosciuto dall'art. 70, comma 4, cod. com. elettr.

5. Più nello specifico, nelle pagine rilevate sul sito internet dell'operatore *www.tim.it*, in data 20 marzo 2017, compariva la seguente comunicazione: *"A partire dal 3 Aprile 2017, al fine di rendere omogeneo il portafoglio di offerta mobile, TIM evolve le condizioni di navigazione di una serie di offerte con traffico dati e rinnova alcune opzioni della gamma Special rendendole MAXXI. In particolare, le novità che saranno introdotte dal 3 aprile 2017 riguardano: Aggiornamento delle condizioni di navigazione: il prezzo delle offerte interessate da tale aggiornamento non subirà alcuna variazione. Dal primo rinnovo successivo al 3 aprile 2017, terminati i Giga della propria offerta, il Cliente potrà continuare a navigare fino al rinnovo successivo solo attivando l'offerta dati aggiuntiva più adatta alle proprie esigenze. Alcune opzioni diventano MAXXI: dal primo rinnovo successivo al 3 aprile 2017 alcune opzioni della gamma TIM Special, non più commercializzate, si arricchiscono di 2GIGA Extra e avranno un costo di 2€ in più ogni 4 settimane (o 30 giorni). I 2GB Extra sono disponibili fin dal 27 febbraio 2017 senza alcun costo aggiuntivo. I Clienti TIM interessati da una o entrambe le novità (in base all'offerta attiva sulla propria linea) sono informati con una campagna comunicazionale mirata tramite: SMS con invii personalizzati effettuati dal 15/02 fino al 2/03/2017; IVR dedicato con la predisposizione del numero gratuito 409160, che ciascun cliente può chiamare per ascoltare le informazioni di dettaglio personalizzate sulle modifiche che riguardano la sua linea mobile; WEB un'informativa dedicata presente nella sezione MyTIM Mobile del sito tim.it in cui sono presenti le informazioni di dettaglio personalizzate sulle modifiche che riguardano la sua linea mobile. Clicca qui per accedere direttamente a tale area. Servizio Clienti 119 in cui gli addetti alla risposta sono a disposizione per fornire tutte le informazioni di dettaglio personalizzate. Il Cliente che non accettasse le modifiche proposte, in base all'art. 70.4 del Decreto Legislativo n.259 del 2003, ha la facoltà di recedere senza penali entro il 3 aprile 2017 anche tramite passaggio con portabilità ad altro gestore. Per richiedere il recesso dal contratto, che comporta la cessazione della linea e, ove non sia richiesto il passaggio ad altro operatore, la perdita del numero telefonico in tuo possesso, Clicca qui. Nel caso in cui sulla linea sia presente un Prodotto in rateizzazione in corso di vigenza contrattuale (24 o 30 mesi in funzione del prodotto scelto), sarà addebitato il saldo delle rate residue a scadere e il prodotto resterà di proprietà del cliente"* (sottolineatura aggiunta).

6. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato.

7. Pertanto, con provvedimento del 30 marzo 2017, l'Autorità ha contestato a Telecom di aver violato la delibera del 27 luglio 2016.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

8. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera del 27 luglio 2016 è stato comunicato al professionista in data 6 aprile 2017.

9. Quest'ultimo, con comunicazione pervenuta in data 19 maggio 2017, nonché nel corso dell'audizione svolta presso gli uffici dell'Autorità in data 14 giugno 2017, nella memoria finale e nell'ulteriore audizione del 24 luglio 2017, ha argomentato le proprie difese rilevando, in sintesi, quanto segue.

10. Anzitutto, il tema dell'addebito delle rate in unica soluzione in caso di recesso a seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 70, comma 4, cod. com. elettr., sarebbe stato nel tempo trascorso dalla delibera dell'Autorità affrontato anche con l'AgCom. Difatti, analoghe condotte tenute nei confronti degli utenti di rete fissa sono state oggetto della diffida adottata dall'AgCom con Delibera n. 122/17/CONS impugnata da TIM. In questo settore, TIM avrebbe messo in campo una soluzione per gestire i recessi da offerte fisse con il mantenimento delle rateizzazioni (attraverso i bollettini postali) tramite l'acquisizione della volontà del cliente, in considerazione della soluzione tecnica meno complessa ed impatta per i processi aziendali.

11. Nel merito, non sarebbe configurabile alcuna "*continuazione*" della medesima condotta sanzionata nel 2016. TIM, infatti, non sarebbe rimasta inottemperante al provvedimento base in quanto sin da allora, ancorché non ancora definitive sino a ottobre 2017, starebbe attuando modifiche ai propri processi operativi per consentire il mantenimento della rateizzazione anche dopo il recesso esercitato a seguito di *ius variandi*, a beneficio di tutti gli utenti, sia di rete fissa che di rete mobile.

12. In particolare, dalle prime valutazioni di fattibilità degli interventi necessari e delle eventuali misure transitorie per evitare l'addebito in unica soluzione delle rate residue, sollecitate dalle strutture legali e affari regolamentari di TIM a valle dell'adozione del Provvedimento base e disponibili da gennaio, sul segmento mobile sono emerse difficoltà nel consentire la prosecuzione degli addebiti derivanti dalla configurazione dell'architettura dei sistemi TIM e dai processi in essere.

13. Inoltre, a seguito di una interlocuzione con Agcom, nel mese di aprile la direzione IT di TIM ha svolto l'analisi di fattibilità degli interventi sui sistemi e, nel successivo mese di maggio, sono state avviate le attività di progettazione di una nuova soluzione tecnica che è stata implementata/collaudata da giugno con l'obiettivo di renderla pienamente operativa nel mese di ottobre 2017.

14. Le tempistiche di implementazione dovrebbero considerarsi coerenti all'esigenza di mettere in opera idonee soluzioni software su processi operativi complessi che gestiscono i rapporti contrattuali con tutta la base-clienti di TIM, ivi inclusa quella non interessata dalle manovre di *re-pricing*, ed evitare così l'insorgenza di anomalie che possono pregiudicare milioni di clienti.

15. Diversamente dalla telefonia fissa, la complessità di fondo del settore mobile discenderebbe essenzialmente dal fatto che, su tutti i sistemi della società, l'entità chiave utilizzata è l'utenza telefonica. In particolare, la gestione della domiciliazione bancaria e dei successivi pagamenti rateali dei clienti mobili è attualmente effettuata sui sistemi informatici di TIM, mediante l'abbinamento univoco all'utenza (modalità *batch*), con la conseguenza che la cessazione di quest'ultima non consente il mantenimento di un piano attivo di rateizzazione.

16. Di conseguenza, quando, per diverse ragioni (MNP, cessazione volontaria, recesso ex art. 70, comma 4 ecc.), il cliente richiede o l'operatore dispone la cessazione dell'utenza, attualmente, le procedure comportano la cessazione forzata/automatica della stessa e delle offerte/servizi ad essa collegate, ivi comprese le offerte relative alla vendita a rate di prodotti con conseguente disposizione dell'addebito in un'unica soluzione delle rate residue. Da ottobre 2017, per il cliente titolare di una utenza abbinata alla vendita a rate di un prodotto sarà possibile, a fronte della cessazione del numero, mantenere la rateizzazione originaria, mediante la gestione di una utenza "*fantasma*"¹.

17. Nella memoria finale, la società ha precisato di aver definito le modalità con le quali il cliente sarà messo nella condizione di esprimere la volontà di mantenere o meno la rateizzazione. Più precisamente, la procedura si articolerà nell'invio dell'SMS informativo, con almeno 30 giorni di anticipo, circa le modifiche contrattuali e la data di entrata in vigore delle stesse, con indicazione del diritto di recesso ex art. 70 comma 4 Codice com. elettr. prima di tale data, mantenendo attiva la rateizzazione in corso per l'acquisto di prodotti (soluzione predefinita) ovvero con facoltà di pagamento in una unica soluzione del saldo delle rate residue (con apposita manifestazione di volontà in tal senso del cliente). La manifestazione della volontà del cliente si esplicherà tramite: - web con un apposito modulo per il recesso ove potrà scegliere (con flag) se chiudere la rateizzazione con saldo di una rata unica finale; - *customer care*, specificando la propria scelta.

18. La Parte, oltre ad aver avviato le attività necessarie per consentire il mantenimento del meccanismo di rateizzazione, già garantito alle utenze fisse, anche a quelle mobili, ha inoltre, individuato parallelamente una soluzione che nel periodo transitorio garantirebbe il medesimo risultato.

19. Più precisamente, dall'inizio del luglio 2017 e sino all'operatività della soluzione definitiva, TIM ha attuato una procedura che ha i medesimi effetti di quella definitiva e che differisce da quest'ultima solo per le modalità tecniche, prevedendo alcuni passaggi da effettuarsi con modalità manuali anziché automatizzate come sarà a regime.

20. Secondo Telecom, bisognerebbe comunque considerare che la condotta ritenuta scorretta dal Provvedimento base è limitata e circoscritta ai soli 30 giorni della comunicazione preventiva dell'unica manovra che TIM ha posto in essere dall'agosto scorso e che, tra l'altro, la manovra dell'aprile 2017 avrebbe caratteristiche diverse rispetto alla precedente in quanto non ha coinvolto l'intera *customer base* ma solo una parte della stessa. La condotta oggetto di contestazione sarebbe cessata il 3 aprile 2017, data entro cui poteva essere esercitato il recesso a seguito della modifica contrattuale considerata nel provvedimento di avvio, ed entro cui, dunque, sarebbe avvenuto l'addebito in unica soluzione delle rate residue dell'apparato, poiché, dopo tale manovra, Telecom non ne ha attuata sino a oggi alcun'altra, non potendo dunque ripetere la medesima condotta.

21. Infine, difetterebbe un ordine di cui lamentare la violazione in sede di inottemperanza, in quanto il provvedimento base non conterrebbe alcun divieto di reiterazione della condotta *pro-futuro* né, tantomeno, l'ordine a tenere specifici comportamenti positivi di cui dare conto in apposita relazione di ottemperanza.

III. VALUTAZIONI

22. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera del 27 luglio 2016 n. 26136, in quanto Telecom, come ipotizzato nel provvedimento di avvio, ha reiterato la condotta sanzionata

¹ Cfr. verbale di audizione del 14 giugno 2017.

dall'Autorità, contravvenendo così al divieto di continuazione della pratica commerciale contenuto nella delibera *de qua*.

23. Come evidenziato, infatti, a seguito della notifica del citato provvedimento Telecom ha nuovamente previsto - nell'ambito della manovra di variazione delle condizioni di navigazione in mobilità di una serie di offerte con traffico dati e delle condizioni contrattuali di alcune opzioni della gamma "*TIM Special*", comunicata dal 15 febbraio 2017 e in vigore dal mese di aprile 2017 - l'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue a carico dei clienti titolari di opzioni mobili abbinata alla vendita a rate di prodotti (*smartphone, tablet* ecc.) che, a seguito della modifica *de qua*, intendessero esercitare il diritto di recesso loro riconosciuto dall'art. 70, comma 4, cod. com. elettr..

24. La Parte, pertanto, in occasione della prima modifica unilaterale delle offerte di telefonia mobile, successiva alla manovra di riduzione del periodo di rinnovo delle opzioni da 30 a 28 giorni (oggetto del provvedimento n. 26136 del 27 luglio 2016), ha adottato la medesima condotta aggressiva già censurata: ovvero l'applicazione delle modifiche anche ai sottoscrittori di opzioni mobili abbinata alla vendita a rate di prodotti, prevedendo l'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto, a carico di coloro che decidessero di esercitare il diritto di recesso.

25. Né l'inottemperanza al provvedimento potrebbe considerarsi esclusa dalla circostanza che il professionista abbia avviato, prima della nuova manovra di variazione contrattuale, un processo di modifica ai propri sistemi operativi che dovrebbe consentire, una volta attuato, di garantire il mantenimento della rateizzazione, anche dopo il recesso esercitato a seguito di *ius variandi*, a beneficio di tutti gli utenti di rete mobile.

26. Tali misure, diversamente da quanto sostenuto dal professionista, non possono ritenersi idonee a far venir meno la scorrettezza della pratica commerciale attuata in occasione della rimodulazione di febbraio-aprile 2017 in quanto, pur avendovi dato avvio, le menzionate misure non erano, in quel momento, ancora attuate (tanto che è avvenuto l'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue), e saranno implementate in via definitiva nel mese di ottobre 2017.

27. Solamente dall'inizio di luglio 2017, con una soluzione transitoria in vista di quella definitiva, è stato possibile garantire la continuazione della rateizzazione per coloro che decidessero di esercitare il recesso a seguito della comunicazione di una variazione contrattuale unilaterale ex art. 70, comma 4, cod. com. elettr..

28. Né può ritenersi esimente la circostanza che la manovra dell'aprile 2017 avrebbe caratteristiche diverse rispetto alla precedente in quanto non ha coinvolto l'intera *customer base* ma solo una parte della stessa.

29. Al riguardo risulta, infatti, incontrovertibile dal provvedimento n. 26314 del 27 luglio 2016 che l'oggetto dell'accertamento non è rappresentato dalla manovra in sé, ma dalla applicazione della manovra di modifica ad uno specifico *target* di utenti, ovvero i sottoscrittori di offerte abbinata alla vendita a rate di prodotti di norma molto costosi, attraverso la previsione dell'addebito in un'unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto a carico di coloro che, a seguito della modifica *de qua*, hanno esercitato il diritto di recesso, richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive o il passaggio ad un altro operatore.

30. In sintesi, il provvedimento di accertamento dell'Autorità sancisce un principio generale che trova applicazione rispetto all'esercizio dello *ius variandi* nel settore delle comunicazioni, a prescindere dal contenuto delle singole modifiche apportate unilateralmente dal professionista.

31. La natura aggressiva della condotta, infatti, consiste nel prevedere - nel caso di variazioni (contrattuali e/o economiche) di offerte abbinata alla vendita a rate di prodotti - l'addebito in

un'unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto (e/o di ulteriori costi) a carico di coloro che, a seguito delle predette variazioni, decidano recedere dal contratto, di fatto ostacolando l'esercizio del predetto diritto di recesso.

32. Infine, appare del tutto inconferente la circostanza che Telecom sia stata destinataria di un provvedimento di diffida da parte dell'Agcom, atteso che da un lato, come dalla stessa evidenziato, lo stesso ha riguardato il settore della telefonia fissa e non anche il settore della telefonia mobile in esame; dall'altro, nel caso di specie, - ferma restando la competenza dell'Autorità a conoscere la fattispecie in esame *ex art. 27, comma 1bis, del Codice del Consumo*, in quanto relativa alla continuazione di condotte da parte del professionista che integrano una pratica commerciale aggressiva - si ritiene che il professionista avrebbe ben potuto e dovuto implementare di propria iniziativa misure idonee a evitare la reiterazione/continuazione della condotta sanzionata, tenendo indenni i propri clienti da manovre di *ius variandi* e/o dall'addebito in un'unica soluzione delle rate residue sino alla definitiva implementazione delle prospettate modifiche ai propri processi interni².

33. In conclusione, in forza delle considerazioni che precedono, Telecom non risulta aver ottemperato alla delibera del 27 luglio 2016 n. 26136.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

34. Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

36. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della rilevante dimensione economica del professionista che presenta un fatturato pari a circa 14 miliardi e mezzo e rappresenta uno dei principali operatori di telefonia, nonché del fatto che l'inottemperanza è riconducibile alla continuazione di profili di scorrettezza che ricomprendono comportamenti aggressivi di particolare impatto sull'autodeterminazione del consumatore nelle proprie scelte commerciali.

37. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti emerge che l'inottemperanza risulta attuata dal 15 febbraio (data di comunicazione della manovra) al 3 aprile 2017 (data ultima prevista per l'esercizio del diritto di recesso).

38. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Telecom Italia nella misura di 450.000 € (quattrocentocinquantamila euro).

39. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante, in quanto il professionista risulta aver adottato una soluzione transitoria, in vista di quella definitiva che sarà attuata nell'ottobre 2017, per la continuazione della rateizzazione in occasione di eventuali future manovre di variazione contrattuale, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 350.000 € (trecentocinquantamila euro).

² Del resto, è quello che Telecom ha fatto dopo l'ultima rimodulazione, quando ha messo in atto "periodo di stop completo delle azioni commerciali giustificato proprio dall'esigenza di individuare e implementare una corretta modalità di gestione che, come visto, ha richiesto una complessa fase di studio per l'attuazione" (cfr. memoria finale del 24 luglio 2017, pag. 7).

40. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Telecom Italia S.p.A. nella misura di 300.000 € (trecentomila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società Telecom Italia S.p.A., consistito nell'aver violato la delibera del 27 luglio 2016, n. 26136, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Telecom Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € (trecentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

IP277 - TELECOM-MODIFICHE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Provvedimento n. 26721

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art. 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo in base al quale, in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 23 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera n. 25416 del 30 marzo 2017, con la quale l'Autorità ha accertato la vessatorietà della clausola relativa alle modifiche contrattuali unilaterali, contenuta nei modelli contrattuali standard adottati da Telecom Italia S.p.A per la fornitura di beni e servizi di telefonia, e la pubblicazione per 20 giorni di un estratto del provvedimento (allegato alla delibera stessa) nella home page del proprio sito web;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 25416 del 30 marzo 2017, l'Autorità ha accertato la vessatorietà della clausola oggetto di istruttoria ai sensi dell'art. 33 c.i 1 e 2 lettera m) del Codice del Consumo.

In particolare, rispetto ai moduli contrattuali predisposti da Telecom Italia S.p.A. per l'attività di fornitura di beni e servizi, sia nelle versioni in uso fino al 30 giugno 2016, sia in quelle utilizzate successivamente, come riportati sul sito web del professionista, l'Autorità ha ritenuto vessatoria la clausola relativa alle modifiche contrattuali che il professionista si riserva di effettuare unilateralmente, in fase di esecuzione del contratto.

2. I moduli, oggetto di istruttoria, con l'indicazione dell'articolo che include la clausola in esame, sono, relativamente a quelli in uso sino al 30 giugno 2016:

per la telefonia fissa:

- i) *Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico* – agg.to a luglio 2015 (art. 13);
- ii) *Condizioni Generali di Contratto Fibra* – agg.to a maggio 2016 (art. 13);
- iii) *Condizioni Generali di Contratto ADSL* – agg.to a maggio 2016 (art. 15);
- iv) *Condizioni Generali per la fruizione di contenuti del servizio TIMvision* – agg.to ad aprile 2016 (art. 12);
- v) *Condizioni generali dell'offerta in abbonamento TIMvision con decoder incluso* – agg.to ad aprile 2016 (art. 14);

per la telefonia mobile:

- i) *Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Mobili di TIM aggiornato a giugno 2015* (art. 7.14).

3. Nello specifico, per i moduli suindicati è stata riconosciuta la vessatorietà della clausola per l'assenza:

- dell'indicazione che solo in presenza di un "giustificato motivo" potranno essere effettuate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche;
- dell'indicazione che, in caso di esercizio della facoltà di modifica unilaterale, il Professionista porterà a conoscenza del consumatore il motivo che giustifica la modifica, in modo opportuno e in tempo utile rispetto all'esercizio del diritto di recesso,
- di qualsiasi giustificata motivazione che potrebbe legittimare le variazioni contrattuali da parte del Professionista, incluse quelle economiche.

Relativamente ai moduli attualmente utilizzati e aggiornati a luglio 2016:

per la telefonia fissa:

- i) *Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Telefonico* (art. 13);
- ii) *Condizioni Generali di Contratto Fibra* (art. 13);
- iii) *Condizioni Generali di Contratto ADSL* (art. 15);
- iv) *Condizioni Generali di Contratto Servizi Fonia e disabilitazione* (art. 12);
- v) *Condizioni Generali di Vendita Prodotti* (art. 9);
- vi) *Condizioni Generali di Noleggio Prodotti* (art. 15);
- vii) *Condizioni Generali di Contratto del Servizio Antivirus* (art. 12);
- viii) *Condizioni Generali di Contratto del Servizio TI Cloud* (art. 12);
- ix) *Condizioni Generali di Contratto del Servizio Total Security* (art. 12);
- x) *Condizioni generali per la fruizione di contenuti del servizio TIMvision* (art. 12);
- xi) *Condizioni generali dell'offerta in abbonamento TIMvision con decoder incluso* (art. 14);

per la telefonia mobile:

- i) *Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Mobili di TIM* (art. 14).

4. Nello specifico, per i moduli suindicati è stata riconosciuta la vessatorietà della clausola per l'assenza:

- dell'indicazione che solo in presenza di un "giustificato motivo" potranno essere effettuate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche;
- dell'indicazione che, in caso di esercizio della facoltà di modifica unilaterale, il Professionista porterà a conoscenza del consumatore il motivo che giustifica la modifica, in modo opportuno e in tempo utile rispetto all'esercizio del diritto di recesso;
- di qualsiasi giustificata motivazione che potrebbe legittimare le variazioni economiche da parte del Professionista.

5. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole sopra indicate nonché disposto, in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori, ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del Regolamento, la pubblicazione per 20 giorni – a cura e spese dell'impresa – di un estratto del citato provvedimento n. 25416 adottato nei confronti di Telecom Italia S.p.A. sulla *homepage* del sito *web* del professionista. Nel provvedimento è stato assegnato all'impresa un termine pari a venti giorni per dare seguito alla pubblicazione dell'estratto, richiedendo espressamente di comunicare all'Autorità le modalità e i tempi di esecuzione di detta pubblicazione.

Il citato provvedimento n. 24516 del 30 marzo 2017 risulta comunicato al Professionista in data 19 aprile 2017.

6. In data 9 maggio 2017, alla scadenza del termine dei 20 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità al professionista, è pervenuta una comunicazione da parte di Telecom Italia S.p.A. che informava l'Autorità della valutazioni della società:

- di non *“ritenere condivisibili, in punto di diritto, le conclusioni [sulla vessatorietà della clausola] cui è pervenuta codesta spettabile Autorità, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali in materia”*;
- di essere costretta a *“perseguire la strada della tutela giudiziale dei nostri interessi (anche in via cautelare)”*;
- e di non poter, quindi, *“ottemperare all’Ordine di Pubblicazione ricevuto con il Provvedimento, ritenendo di rinviare ogni decisione in ordine a detta ottemperanza all’esito del giudizio di impugnazione”*.

Pertanto, alla data 2 agosto 2017, risulta che l’impresa non ha dato seguito all’ordine di pubblicazione disposto dall’Autorità.

7. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 37 *bis*, comma 2 del Codice del Consumo volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 25416 del 30 marzo 2017, ai sensi dell’art. 37 *bis*, comma 2 del Codice del Consumo,

DELIBERA

- a) di contestare alla società Telecom Italia S.p.A. la violazione di cui all’art. 37 *bis*, comma 2 del Codice del Consumo, per non aver ottemperato all’ordine di pubblicazione disposto con delibera dell’Autorità n. 25416 del 30 marzo 2017;
- b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 *bis*, comma 2 del Codice del Consumo per la violazione dell’ordine di pubblicazione;
- c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Rossella Aprea;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B della Direzione Generale Tutela del Consumatore dell’Autorità, dal legale rappresentante della società Telecom Italia S.p.A. ovvero da persone da essa delegate;
- e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché richiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

PS10391 - SPOTIFY-SWEEP 2015*Provvedimento n. 26722*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2017;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 3 maggio 2017, successivamente integrata in data 1° giugno 2017, con la quale la società Spotify Italy S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, come richiamato dall'art. 66, comma 3, Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. **Spotify Italy S.r.l. (di seguito Spotify)**, con sede legale a Milano, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18 lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel commercio al dettaglio di prodotti e articoli nel settore della musica via Internet.
2. Il bilancio di Spotify, chiuso il 31 dicembre 2015, presenta ricavi delle vendite e prestazioni pari a circa 17 milioni di euro¹.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne la condotta che la società Spotify ha posto in essere nella procedura web di acquisto dei propri servizi offerti, "Spotify Premium" (nelle due versioni che prevedono il pagamento mensile o annuale) e "Premium for Family". Il professionista non fornirebbe un'informazione chiara e comprensibile in merito al fatto che, azionando il pulsante di attivazione, presente nella pagina web disponibile per ogni servizio, il consumatore starebbe inoltrando un ordine di acquisto, con cui si vincolerebbe contrattualmente da quel preciso istante.
4. Sul pulsante del servizio "Premium" (mensile) viene riportata la locuzione "*Inizia il periodo di prova e paga dopo 30 giorni*", mentre sul pulsante del servizio "Premium" (annuale) è indicato soltanto "*Avvia il mio Spotify Premium*", così come sul pulsante del servizio "Premium for Family" compare la locuzione "*Avvia Premium for Family*". In tal modo non verrebbe garantita la chiarezza e comprensibilità circa il significato che per il consumatore implicherebbe l'azionamento di quel determinato pulsante, su cui, pertanto, l'obbligo di pagamento dovrebbe essere chiaramente espresso.
5. Inoltre, nel caso di "Premium for Family", oltre all'indicazione non chiara presente sul pulsante "*Avvia il mio Spotify Premium*", si ravvisano elementi di ambiguità anche nel testo riportato nella relativa pagina, in particolare il riferimento ad un periodo di prova, di cui non si

¹ Cfr. Doc. N. 31 (allegato E).

precisano termini e condizioni, peraltro posto in relazione ad un'indicazione relativa al recesso, come si evince dal testo riportato di seguito: *“Riconosci che avrai 14 giorni di tempo per recedere senza dover fornire giustificazioni e di rinunciare al diritto di rimborso o adeguamento, qualora tu acceda a Spotify successivamente al periodo di prova”*.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

6. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 17 marzo 2017² è stato comunicato a Spotify l'avvio del procedimento istruttorio PS10391 per possibile violazione dell'art. 51, c. 2 del Codice del Consumo.

7. In data 3 aprile 2017, è pervenuta un'istanza di accesso agli atti³, svoltosi in data 13 aprile 2017⁴, e di proroga del termine per la presentazione delle informazioni richieste con la comunicazione di avvio, concessa nella medesima data del 3 aprile 2017⁵.

8. In data 26 aprile 2017⁶, Spotify produceva una memoria contenente le informazioni e la documentazione richieste all'atto di avvio del procedimento istruttorio, formulando al contempo istanza di audizione, svoltasi in data 18 maggio 2017⁷.

9. In data 3 maggio 2017, Spotify presentava una proposta di impegni⁸, che veniva integrata in data 1° giugno 2017 attraverso due comunicazioni⁹.

10. In data 15 giugno 2017, veniva comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria¹⁰, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

11. In data 27 giugno 2017¹¹, ai sensi dell'art. 16, c.i 3 e 4 del Regolamento, veniva inoltrata richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che lo inviava in data 21 luglio 2017¹².

2) *Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista*

12. I servizi Spotify Premium (mensile), Spotify Premium (abbonamento) e Premium for Family sono stati lanciati in Italia tra il mese di febbraio 2013 e il mese di ottobre 2015. È stato possibile accertare che la locuzione “Avvia Spotify Premium” è stata utilizzata a partire dal mese di settembre 2014 per Spotify Premium (mensile), dal mese di ottobre 2015 per Spotify Premium (abbonamento) e dal mese di settembre 2014 per Premium Family¹³.

13. Con nota pervenuta in data 3 maggio 2017¹⁴, integrata in data 1° giugno 2017¹⁵, la società Spotify ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27 comma 7, come richiamato

² Cfr. Doc. N.25

³ Cfr. Doc. N. 26

⁴ Cfr. Doc. N. 30.

⁵ Cfr. Doc. N. 27.

⁶ Cfr. Doc. N. 31.

⁷ Cfr. Doc. N. 36.

⁸ Cfr. Doc. N. 33.

⁹ Cfr. Docc. NN. 38 e 39.

¹⁰ Cfr. Doc. N. 43.

¹¹ Cfr. Doc. N. 44.

¹² Cfr. Doc. N. 45.

¹³ Cfr. Doc. N. 31.

¹⁴ Cfr. Doc. N. 33.

dall'art. 66, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, al fine di rimuovere i profili contestati, rendendosi disponibile a:

A) - modificare la formulazione riportata sul pulsante presente nella pagina di check-out di ciascuno dei Servizi, sia presenti che futuri, adottando la locuzione “*Acquista*” (es. *Acquista Spotify Premium*) o le formulazioni “*Procedi all'acquisto*”, “*Ordina e paga*”, “*Paga*” che, come precisato nella comunicazione di integrazione degli impegni, potranno sostituire l'espressione “*Acquista*”¹⁶. Ciascuna delle formulazioni anzidette potrà essere accompagnata dal nome del relativo servizio (es. *Procedi all'acquisto di Spotify Premium*) e/o altre descrizioni del servizio medesimo;

Servizio	Versione attuale	Nuova versione proposta
Spotify Premium (mensile)	AVVIA IL MIO SPOTIFY PREMIUM	ACQUISTA [SPOTIFY PREMIUM]
Spotify Premium (annuale)	AVVIA IL MIO SPOTIFY PREMIUM	ACQUISTA [SPOTIFY PREMIUM]
Premium for Family	AVVIA PREMIUM FOR FAMILY	ACQUISTA [PREMIUM FOR FAMILY]
[Altro servizio che implichi un pagamento immediato al momento dell'ordine (sia esso a prezzo pieno o scontato)]		ACQUISTA [il nome del servizio]

- adottare quale titolo della pagina di *check out* e quale formulazione riportata sul pulsante di invio dell'ordine la locuzione “*Inizia il periodo di prova e paga dopo [x, ovvero la durata della prova] giorni*”, nel caso in cui alcuni dei servizi siano offerti con un periodo di prova iniziale senza costi aggiuntivi¹⁷.

B) - adottare, in prossimità del pulsante di conferma dell'ordine per i servizi con addebito mensile, ivi inclusi Spotify Premium (mensile) e Premium for Family, il seguente disclaimer¹⁸:

¹⁵ Cfr. Doc. NN. 38 e 39.

¹⁶ Cfr. Doc. N. 39.

¹⁷ Cfr. Docc. NN. 33 e 39.

¹⁸ Cfr. Doc. N. 38.

Nuova formulazione proposta: il testo sottolineato indica i miglioramenti proposti rispetto al testo depositato presso l'Autorità il 16 dicembre 2016.

Autorizzi Spotify a eseguire automaticamente addebiti mensili fino alla cancellazione disdetta del tuo abbonamento. Inviando questo ordine il tuo abbonamento Spotify sarà attivato immediatamente. Riconosci che avrai 14 giorni di tempo per recedere dal contratto senza fornire alcuna motivazione ma non avrai diritto ad esercitare il diritto di ripensamento ed ottenere il relativo rimborso qualora tu abbia effettuato l'accesso a Spotify in qualsiasi momento durante tale periodo. Puoi cancellarti disdire il servizio in qualsiasi momento dalla sezione 'Abbonamento' del tuo account. Le condizioni ed i termini del servizio sono disponibili **qui**¹ e le istruzioni per la cancellazione disdetta e l'esercizio del diritto di recesso sono disponibili **qui**².

[Eventuali condizioni aggiuntive specifiche per il Servizio cui si applicano]

¹ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

² La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

- adottare, in prossimità del pulsante di conferma dell'ordine per i servizi con addebito dell'intero corrispettivo al momento dell'ordine (formula pre-pagata), ivi incluso Spotify Premium (annuale), il seguente disclaimer¹⁹:

¹⁹ Ibidem

Nuova formulazione proposta

Autorizzi Spotify a eseguire l'addebito dell'intero importo indicato qui accanto. Inviando questo ordine avrai diritto ad accedere immediatamente a Spotify. Riconosci che avrai 14 giorni di tempo per recedere dal contratto senza fornire alcuna motivazione ma non avrai diritto ad esercitare il diritto di ripensamento ed ottenere il relativo rimborso qualora tu abbia effettuato l'accesso a Spotify in qualsiasi momento durante tale periodo. Le condizioni ed i termini del servizio sono disponibili [qui](#)³ e le istruzioni per la disdetta e l'esercizio del diritto di recesso sono disponibili [qui](#)⁴. Questa formula non può essere cumulata con un periodo di prova iniziale senza costi aggiuntivi o con successivi sconti o offerte speciali.

[Eventuali condizioni aggiuntive specifiche per il Servizio cui si applicano]

³ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

⁴ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

- adottare, in prossimità del pulsante di conferma dell'ordine per i servizi in abbonamento con periodo di prova iniziale senza costi aggiuntivi, il seguente disclaimer²⁰:

Nuova versione proposta

Se non recederai dall'abbonamento entro la scadenza del periodo di prova che terminerà il [●] **[data di scadenza del periodo di prova inserita automaticamente]** autorizzi Spotify a eseguire automaticamente addebiti mensili fino alla disdetta del tuo abbonamento. Inviando questo ordine il tuo abbonamento Spotify sarà attivato immediatamente. Puoi disdire il servizio in qualsiasi momento dalla sezione 'Abbonamento' del tuo account. Le condizioni ed i termini del servizio sono disponibili [qui](#)⁵ e le istruzioni per la disdetta e l'esercizio del diritto di recesso sono disponibili [qui](#)⁶.

[Eventuali condizioni aggiuntive specifiche per il Servizio cui si applicano]

⁵ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

⁶ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

²⁰ Ibidem

14. Le misure saranno attuate *“al più presto e in ogni caso entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Autorità”*²¹ che renda la proposta vincolante.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

15. Poiché le condotta, oggetto del presente procedimento, è stata diffusa o effettuata tramite Internet, in data 27 giugno 2017 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, commi 3 e 4, del Regolamento sulle procedure istruttorie, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

16. Con delibera N.14/17/PRES, il giorno 20 luglio 2017²², l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso il proprio parere, pervenuto in data 21 luglio 2017. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha, infatti, ritenuto che *“nel caso di specie il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità”*, in quanto *“con riferimento al caso di specie, il consumatore, indotto alla consultazione diretta del sito internet per valutare nel sistema dei media digitali le opzioni di ascolto dei servizi musicali, influenzato dalle comunicazioni commerciali poco chiare diffuse on line in merito alla fornitura di tali servizi, potrebbe involontariamente attivare un abbonamento ed effettivamente fruire dei servizi musicali offerti dal professionista, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione online”*²³.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

17. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della condotta contestata nella comunicazione di avvio del 17 marzo 2017, in quanto rendono chiare ed esplicite al consumatore le conseguenze dell’azionamento del pulsante, ovvero l’acquisto del servizio prescelto e l’impegno a pagare l’importo previsto, ed eliminano l’incertezza circa la conclusione del contratto determinata dal riferimento ad un periodo di prova indicato sul pulsante o nelle sue immediate vicinanze.

18. Attraverso l’impegno A), come sopra richiamato, il professionista renderà esplicito al consumatore in maniera inequivocabile le conseguenze dell’azionamento del pulsante, ovvero che, cliccando sul pulsante presente nella pagina di check-out di ciascuno dei Servizi²⁴, su cui sono riportate le espressioni *Acquista*, *Procedi all’acquisto*, *Ordina e paga*, *Paga*, verrà effettuato un ordine di acquisto.

19. Inoltre, nel caso in cui alcuni dei servizi siano offerti con un periodo di prova iniziale senza costi aggiuntivi, l’utilizzo della locuzione *“Inizia il periodo di prova e paga dopo [x, ovvero la durata della prova] giorni”*, quale titolo della pagina di *check out* e quale formulazione riportata sul pulsante di invio dell’ordine, eliminerà ogni forma di ambiguità circa gli effetti dell’azionamento del pulsante e i tempi in cui si produrranno tali effetti. In tal modo, la maggior chiarezza e puntualità nell’uso dei termini consentirà ai consumatori una scelta commerciale pienamente consapevole.

²¹ Cfr. Docc. NN. 38 e 39.

²² Cfr. Doc. N. 45

²³ Ibidem.

²⁴ I servizi offerti da Spotify ed esaminati durante il procedimento istruttorio sono Spotify Premium (mensile), Spotify Premium (annuale), Premium for Family.

20. Attraverso l'impegno B), come sopra richiamato, il professionista renderà maggiormente chiaro che, cliccando sul pulsante, il consumatore darà il consenso all'attivazione immediata dell'abbonamento con i conseguenti addebiti mensili, accettando, pertanto, di perdere il diritto di ripensamento qualora acceda effettivamente al servizio, e fornirà anche indicazioni sulle modalità per procedere al recesso dal contratto, qualora esercitabile. Tali informazioni renderanno il consumatore meglio edotto sui diritti e sugli obblighi conseguenti al contratto sottoscritto.

21. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, come richiamato dall'art. 66, comma 3, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Spotify Italy S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di violazione dei diritti dei consumatori nel contratto, oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Spotify Italy S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Spotify Italy S.r.l., ai sensi dell'art. 27, comma 7, come richiamato dall'art. 66, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 3 maggio 2017, integrati in data 1° giugno 2017, come descritti nella dichiarazione allegata al provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, come richiamato dall'art. 66, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Spotify Italy S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione, di fatto, rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS10391, avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 17 marzo 2017, Spotify Italy S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, come richiamato dall'art. 66, comma 3, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni), si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

A. Bottoni della Pagina di Check-Out sul Sito

– Spotify si impegna a modificare la formulazione riportata sul pulsante presente nella pagina di check-out di ciascuno dei Servizi adottando le locuzioni di seguito indicate:

Servizio	Versione attuale	Nuova versione proposta
Spotify Premium (mensile)	AVVIA IL MIO SPOTIFY PREMIUM	ACQUISTA [SPOTIFY PREMIUM]
Spotify Premium (annuale)	AVVIA IL MIO SPOTIFY PREMIUM	ACQUISTA [SPOTIFY PREMIUM]
Premium for Family	AVVIA PREMIUM FOR FAMILY	ACQUISTA [PREMIUM FOR FAMILY]
[Altro servizio che implichi un pagamento immediato al momento dell'ordine (sia esso a prezzo pieno o scontato)]		ACQUISTA [il nome del servizio]

La locuzione “ACQUISTA” potrà essere sostituita con una delle seguenti formulazioni “PROCEDI ALL’ACQUISTO”, “ORDINA E PAGA”, o “PAGA”; ciascuna delle formulazioni anzidette potrà essere accompagnata dal nome del relativo Servizio (a titolo esemplificativo, “PROCEDI ALL’ACQUISTO DI SPOTIFY PREMIUM”) e/o da altre descrizioni del Servizio medesimo.

- Nel caso in cui alcuno dei Servizi sia offerto con un periodo di prova iniziale senza costi aggiuntivi, Spotify si impegna ad adottare quale titolo della pagina di check-out e quale formulazione riportata sul pulsante di invio dell'ordine le locuzioni di seguito indicate:

Servizio	Titolo proposto*	Pulsante proposto*
[nome del Servizio che beneficia del periodo di prova senza costi aggiuntivi]	Prova [con o senza il nome del servizio] per [●] [durata della prova] giorni senza costi aggiuntivi	INIZIA IL PERIODO DI PROVA E PAGA DOPO [●] [durata della prova] GIORNI

* le nuove locuzioni proposte potranno in qualsiasi momento essere sostituite da Spotify con formulazioni corrispondenti che, quanto alla formulazione riportata sul pulsante, dovranno indicare che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare Spotify.

B. Disclaimer

- per i Servizi che comportano un addebito mensile a carico dell'utente, ivi inclusi (i) Spotify Premium (mensile) e (ii) Premium for Family, Spotify si impegna ad adottare, in prossimità del pulsante di conferma dell'ordine presente nella pagina di check-out, il seguente disclaimer:

Nuova formulazione proposta: il testo sottolineato indica i miglioramenti proposti rispetto al testo depositato presso l'Autorità il 16 dicembre 2016.

Autorizzi Spotify a eseguire automaticamente addebiti mensili fino alla ~~cancellazione~~ disdetta del tuo abbonamento. Inviando questo ordine il tuo abbonamento Spotify sarà attivato immediatamente. Riconosci che avrai 14 giorni di tempo per recedere dal contratto senza fornire alcuna motivazione ma non avrai diritto ad esercitare il diritto di ripensamento ed ottenere il relativo rimborso qualora tu abbia effettuato l'accesso a Spotify in qualsiasi momento durante tale periodo. Puoi ~~cancellarti~~ disdire il servizio in qualsiasi momento dalla sezione 'Abbonamento' del tuo account. Le condizioni ed i termini del servizio sono disponibili **qui**¹ e le istruzioni per la ~~cancellazione~~ disdetta e l'esercizio del diritto di recesso sono disponibili **qui**².

[Eventuali condizioni aggiuntive specifiche per il Servizio cui si applicano]

¹ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

² La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

– per i Servizi che comportano l'addebito a carico dell'utente dell'intero corrispettivo al momento dell'ordine (formula 'pre-pagata'), ivi inclusi (i) Spotify Premium (annuale), Spotify si impegna ad adottare, in prossimità del pulsante di conferma dell'ordine presente nella pagina di check-out, il seguente disclaimer:

Nuova formulazione proposta

Autorizzi Spotify a eseguire l'addebito dell'intero importo indicato qui accanto. Inviando questo ordine avrai diritto ad accedere immediatamente a Spotify. Riconosci che avrai 14 giorni di tempo per recedere dal contratto senza fornire alcuna motivazione ma non avrai diritto ad esercitare il diritto di ripensamento ed ottenere il relativo rimborso qualora tu abbia effettuato l'accesso a Spotify in qualsiasi momento durante tale periodo. Le condizioni ed i termini del servizio sono disponibili [qui](#)³ e le istruzioni per la disdetta e l'esercizio del diritto di recesso sono disponibili [qui](#)⁴.

Questa formula non può essere cumulata con un periodo di prova iniziale senza costi aggiuntivi o con successivi sconti o offerte speciali.

[Eventuali condizioni aggiuntive specifiche per il Servizio cui si applicano]

³ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

⁴ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

– per i Servizi in abbonamento che prevedano un periodo di prova iniziale senza costi aggiuntivi, Spotify si impegna ad adottare, in prossimità del pulsante di conferma dell'ordine presente nella pagina di check-out, il seguente disclaimer:

Nuova versione proposta

Se non recederai dall'abbonamento entro la scadenza del periodo di prova che terminerà il [●] **[data di scadenza del periodo di prova inserita automaticamente]** autorizzi Spotify a eseguire automaticamente addebiti mensili fino alla disdetta del tuo abbonamento. Inviando questo ordine il tuo abbonamento Spotify sarà attivato immediatamente. Puoi disdire il servizio in qualsiasi momento dalla sezione 'Abbonamento' del tuo account. Le condizioni ed i termini del servizio sono disponibili [qui](#)⁵ e le istruzioni per la disdetta e l'esercizio del diritto di recesso sono disponibili [qui](#)⁶.

[Eventuali condizioni aggiuntive specifiche per il Servizio cui si applicano]

⁵ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

⁶ La parola evidenziata in giallo conterrà un link ipertestuale per condurre l'utente direttamente alla pagina del Sito di istruzioni della funzione indicata.

Spotify conferma infine che le misure sopra indicate saranno attuate al più presto e comunque entro 45 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Autorità che renda il relativo impegno vincolante per Spotify.

PS10426 - KALAI-LEVA GRAFFI RENUMAX

Provvedimento n. 26723

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 21 giugno 2017, con cui, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, l'Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. KALAI S.r.l. (di seguito anche KALAI), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società opera nella distribuzione commerciale di vari prodotti per la casa, *bricolage*, incluso il prodotto denominato "*Renumax*".

Il fatturato realizzato da KALAI è stato pari a circa 5.889.000 euro, da bilancio di esercizio relativo all'anno 2015.

2. EYE LOGISTICS S.r.l. (di seguito anche EYE LOGISTICS) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società opera nella distribuzione commerciale *on line* di prodotti di vario genere, incluso il prodotto denominato "*Renumax*".

Il fatturato realizzato da EYE LOGISTICS è stato pari a circa 12.500 euro, da bilancio di esercizio relativo all'anno 2015.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne la promozione e la vendita del prodotto denominato "*Renumax*", attuata tramite un'ampia campagna pubblicitaria su molteplici mezzi di comunicazione in relazione alle caratteristiche principali del prodotto, nonché ai risultati che si possono ottenere dal suo utilizzo.

4. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che KALAI ha svolto un'ampia campagna pubblicitaria al fine di promuovere la vendita del prodotto denominato "*Renumax*" diffondendo, a partire dal novembre 2015, messaggi tramite televendite su numerose emittenti, nonché, dal gennaio 2016, anche tramite pagine *web* e *dépliant*.

Il medesimo prodotto è stato oggetto di vendita e attività promozionale su *internet* da parte della società EYE LOGISTICS.

5. In particolare, il procedimento in questione ha ad oggetto la possibile scorrettezza dei messaggi che, anche attraverso l'ausilio di immagini di rilevante incisività e l'utilizzo di una terminologia particolarmente accattivante, forniscono ai consumatori informazioni di dubbia veridicità in

relazioni alla natura, qualità e caratteristiche del prodotto reclamizzato, nonché al meccanismo di azione ed agli effetti conseguibili in virtù del suo utilizzo.

Tale procedimento trae origine da numerose segnalazioni pervenute da parte di consumatori, i quali hanno lamentato l'ingannevolezza delle affermazioni pubblicitarie che attribuiscono al prodotto in questione la capacità di eliminare definitivamente graffi, righe e strisce presenti sulla carrozzeria di vari veicoli, consentendo peraltro in tal modo il conseguimento di possibili risparmi in termini di costi e di tempo.

6. Nei messaggi pubblicitari oggetto del procedimento è proposto, in particolare, un *kit* in cui sono compresi due flaconi di "Renumax" - prodotto destinato al trattamento di graffi e righe presenti sulla carrozzeria di autoveicoli, motociclette, roulotte, imbarcazioni - un flacone di lucidante e una mini aspirapolvere per auto da collegare alla presa accendisigari.

7. Dalla visione della televendita risulta che vengono fornite informazioni con riferimento alle caratteristiche prestazionali del prodotto "Renumax", in termini di scomparsa totale e definitiva dei danni presenti sulla carrozzeria di autoveicoli ed altri veicoli, nonché alla prospettata possibilità di conseguire risparmi in tempo e denaro.

8. Nella televendita appena citata è mostrata, infatti, l'azione di graduale scomparsa dei graffi e delle strisciate presenti sulla carrozzeria di un autoveicolo. Nel messaggio sono contenute, tra l'altro, le affermazioni di seguito riportate:

"Oh no! Un graffio qui e uno ancora più grosso qua! [...] ripararli è costoso e riverniciare l'auto può costare una fortuna. Vi presentiamo Renumax, il trattamento per i graffi che protegge la vostra auto e i vostri soldi".

"E' il modo più veloce e rapido per eliminare graffi e strisciate dall'auto. Applicate direttamente Renumax sopra il graffio e lasciatelo asciugare: come per magia il graffio scomparirà".

Nel messaggio viene anche affermato: *"Guardate di nuovo, nemmeno le strisciate superficiali sono un problema per Renumax: basta applicare e lasciare asciugare...ed è come nuovo!"*

"Non c'è bisogno di grattare, sabbare, levigare, e non dovete neanche strofinare: Renumax fa tutto il lavoro al posto vostro, ridonando anche lucentezza. Si asciuga in pochi minuti lasciando la superficie liscia, pulita e senza graffi, proteggendo la vostra auto per anni".

"Renumax fa meraviglie su qualsiasi colore e qualsiasi superficie: macchine, camion, barche, moto, camper e altro." "Altri prodotti funzionano solo su graffi molto sottili, ma con Renumax anche i graffi molto estesi non sono più un problema". "Risparmiate tempo e denaro con un solo flacone di Renumax".

9. Simili sono i contenuti di un'altra versione della televendita nel corso della quale solo sporadicamente appare un riquadro, collocato in posizione marginale in basso, dove, con caratteri estremamente ridotti, è riportata la seguente affermazione: *"Da utilizzare su graffi superficiali. Risultati parzialmente simulati".*

10. Con riguardo al *dépliant* pubblicitario, si osserva che esso risulta composto da due sezioni verticalmente distinte. Nella sezione di sinistra è indicata la modalità di utilizzazione del prodotto (*"Facile da applicare: 1 Agitare la bottiglia di Renumax. 2 Applicare il prodotto direttamente sul graffio. 3 Eliminare il liquido in eccesso o i residui con un panno in microfibra"*), mentre nella sezione di destra sono riportate le seguenti affermazioni: *"Funziona su qualsiasi colore e finitura". "Ideale per auto, moto, imbarcazioni, roulotte, ecc." "Si applica in pochi secondi!" "Fa risparmiare molti soldi in riparazioni!"*.

Al centro di tale *dépliant* è inclusa una fotografia del flacone contenente il prodotto; più in basso è riportato il *claim* *"Risultati professionali"*. Ancora più in basso, sempre nella parte centrale del *dépliant*, sono presenti due foto in cui si mette a confronto un autoveicolo *"prima"* del trattamento,

quando la carrozzeria è danneggiata con vari graffi, e “*dopo*”, quando la carrozzeria appare integra e lucente.

11. Il sito internet <https://renumax-car.com/it/> - che include anche la possibilità di visualizzare il contenuto della televendita sopra descritta trasmessa su emittenti locali - contiene alcune pagine *web* che recano nella parte iniziale le foto del prodotto reclamizzato, nonché in alto, sulla destra, l'affermazione “*visto in TV*” all'interno di un riquadro a forma tondeggiante.

Più in basso sono contenute le seguenti affermazioni pubblicitarie: “*Basta applicarlo semplicemente una volta per far sparire i graffi¹ della sua macchina. Possono essere cancellati persino facilmente i graffi della sua moto.*”

“*Bisogna attendere un paio di minuti e potrà vedere come il graffio sparisce e la sua macchina torna come nuova*”².

Dopo le affermazioni che riguardano il modo d'uso è inoltre affermato: “*Con Renumax: Basta applicarlo, attendere un paio di minuti e guardare come sparisce il graffio*”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

12. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 8 febbraio 2017, è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10426 nei confronti di KALAI, per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22, del Codice del Consumo.

13. In data 15 marzo 2017 sono pervenute, da parte di KALAI, le informazioni richieste in sede di avvio del procedimento; in pari data sono inoltre pervenute le memorie difensive e un'istanza di presentazione di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

14. In data 11 aprile 2017 si è svolta un'audizione su richiesta di KALAI.

15. Gli impegni presentati da KALAI sono stati rigettati, in quanto l'Autorità ha ritenuto che le condotte del professionista, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali “*manifestamente scorrette e gravi*”. Di tale rigetto è stata data comunicazione alla Parte in data 28 aprile 2017.

16. In data 8 maggio 2017 è stato comunicato a KALAI il termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, fissandolo alla data del 29 maggio 2017.

17. In data 19 maggio 2017 KALAI ha presentato una memoria difensiva conclusiva e, contestualmente, un'istanza di riesame degli impegni già oggetto di rigetto. In tale memoria, KALAI precisava di non essere responsabile della diffusione dei messaggi diffusi a mezzo *internet*, riconducibili invece alla società EYE LOGISTICS.

18. Il 30 maggio 2017 si è proceduto ad un'estensione soggettiva del procedimento nei confronti della società EYE LOGISTICS, distributrice *on line* del prodotto “*Renumax*” sul sito internet <https://renumax-car.com/it/>. Contestualmente alla comunicazione di integrazione soggettiva, sono state formulate richieste di informazioni a tale società.

19. L'istanza di riesame degli impegni presentata da KALAI è stata rigettata dall'Autorità; tale rigetto è stato comunicato al Professionista in data 9 giugno 2017.

20. In data 9 giugno 2017, inoltre, è stata comunicata a KALAI la riapertura del termine di conclusione della fase istruttoria, in ragione dell'estensione soggettiva del procedimento nei confronti della società EYE LOGISTICS.

¹ In grassetto nel testo del messaggio.

² In grassetto nel testo del messaggio.

21. In data 23 giugno 2017 è stato comunicato a KALAI ed a EYE LOGISTICS il nuovo termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, fissandolo alla data del 3 luglio 2017.

22. In data 4 luglio 2017 sono pervenute le memorie difensive conclusive da parte di EYE LOGISTICS.

2) Le evidenze acquisite

23. Sulla base delle informazioni fornite dal professionista e degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che KALAI S.r.l. ha svolto un'ampia campagna pubblicitaria al fine di promuovere la vendita del prodotto denominato "*Renumax*" diffondendo, a decorrere dal novembre 2015, messaggi tramite televendite su numerose emittenti nonché, dal gennaio 2016, anche tramite telepromozioni e *dépliant*.

24. E' inoltre emerso che EYE LOGISTICS, titolare del sito internet <https://renumax-car.com/it/>³, ha diffuso i messaggi relativi a "*Renumax*" tramite le pagine *web* del sito stesso che includono, tra l'altro, il medesimo filmato trasmesso come televendita.

25. Con riguardo al periodo di diffusione dei messaggi, risulta che KALAI S.r.l., secondo quanto da esso stesso affermato⁴, ha trasmesso televendite su emittenti a copertura nazionale e copertura locale dal 6 novembre 2015 e telepromozioni dal 31 gennaio 2016. Risulta, inoltre, che esso ha interrotto tale diffusione pubblicitaria all'atto della presentazione degli impegni in data 15 marzo 2017⁵.

Con riguardo al sito *internet* di cui è titolare EYE LOGISTICS S.r.l. (<https://renumax-car.com/it/>), da cui è visibile anche la medesima televendita diffusa in televisione, risulta che lo stesso è stato consultabile almeno dal 7 settembre 2016⁶ al 2 maggio 2017⁷ (allo stato attuale sul sito⁸, il filmato della televendita non è più visibile).

3) Le argomentazioni difensive dei Professionisti

a) Argomentazioni difensive di KALAI S.r.l.

26. Nell'ambito delle memorie difensive pervenute in data 15 marzo e 19 marzo 2017, nonché in sede di audizione, tenutasi in data 11 aprile 2017, KALAI ha osservato in via preliminare di aver diffuso una pubblicità in modo chiaro, leale e corretto, evidenziando le effettive caratteristiche e proprietà del prodotto reclamizzato denominato "*Renumax*".

27. Ciò premesso, nel corso della televendita il professionista osserva che l'aver fatto comparire la dicitura "*da utilizzare su graffi superficiali. Risultati parzialmente simulati*", rappresenterebbe la buona fede dell'azienda escludendo, in particolare, la volontà di trarre in inganno i consumatori.

28. KALAI osserva, inoltre, che nelle promozioni pubblicitarie di "*Renumax*" non vi è alcun riferimento all'idoneità del prodotto ad agire su "*graffi profondi*", essendo esclusivamente affermata l'idoneità dello stesso ad agire su "*graffi estesi*".

³ Circa la titolarità del sito da parte di Eye Logistics S.r.l., cfr. quanto riportato nella pagina internet <https://renumax-car.com/it/content/3-condizioni-general>.

⁴ Cfr. comunicazione di KALAI S.r.l. del 15 marzo 2017, prot. n. 26537.

⁵ Cfr. comunicazione di KALAI S.r.l. del 15 marzo 2017, prot. n. 26592.

⁶ Cfr. verbale di acquisizione documentazione al fascicolo PS10426, doc. n. 14.

⁷ Cfr. verbale di acquisizione documentazione al fascicolo PS10426, doc. n. 28.

⁸ Rilievi effettuati in data 26 luglio 2017.

b) Argomentazioni difensive di EYE Logistics S.r.l.

29. EYE LOGISTICS osserva, in primo luogo, di essersi limitata alla distribuzione commerciale *on line* del prodotto “*Renumax*”, evidenziando in modo chiaro le finalità del prodotto, consistenti nel rimuovere i graffi superficiali sulle carrozzerie dei veicoli, nonché indicando i diritti dei consumatori e la possibilità di eventuale sostituzione e rimborso. La Parte sottolinea altresì la propria buona fede ed evidenza come il prodotto in questione sia efficace e, al contempo, non nocivo.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

30. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite *internet* e mezzo televisivo, in data 4 luglio 2017 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

31. Con parere pervenuto in data 31 luglio 2017, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso di ritenere che, nel caso di specie, il mezzo *internet*, unitamente a quello del mezzo televisivo, sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in esame, considerato che tale mezzo è in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a influenzare il comportamento del consumatore.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

32. Le risultanze istruttorie evidenziano che il prodotto “*Renumax*” è stato commercializzato in Italia sia da KALAI che da EYE LOGISTICS.

KALAI risulta in particolare aver diffuso la televendita ed il *dépliant* pubblicitario oggetto del presente procedimento, mentre EYE LOGISTICS deve essere ritenuta responsabile della diffusione del messaggio presente sul sito *internet* <https://renumax-car.com/it/>, di cui risulta essere titolare.

Avendo diffuso i messaggi pubblicitari oggetto del presente procedimento nel proprio interesse commerciale, le società KALAI e EYE LOGISTICS sono, dunque, qualificabili come professionisti, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo.

33. Va altresì premesso, con riguardo al contenuto dei messaggi, che la televendita trasmessa da KALAI sulle emittenti locali e il filmato diffuso sul sito *internet* <https://renumax-car.com/it/> da EYE LOGISTICS presentano esattamente il medesimo contenuto. Conseguentemente, le valutazioni di seguito riportate con riferimento a tale messaggio sono riconducibili ad entrambi i professionisti.

34. Tutto ciò premesso, la suddetta telepromozione è da ritenersi ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, nella misura in cui comunica, anche per immagini, una serie di elementi fattualmente non veritieri ed omette informazioni rilevanti, lasciando intendere l'idoneità del prodotto a rimuovere definitivamente i danni, anche di una certa entità, sulla carrozzeria di automobili ed altri veicoli con notevoli risparmi in termini di tempi e di costi.

35. La televendita in questione, infatti, è da considerarsi ingannevole poiché gli specifici vantii prestazionali sono diretti più che a reclamizzare l'attenuazione della visibilità dei graffi, a rivendicare effetti strutturali (“*eliminare graffi e strisciate dall'auto*”), ad equiparare implicitamente gli effetti del prodotto ad interventi di carrozzeria (ad esempio “*Non c'è bisogno di grattare, sabbigare, levigare, e non dovete neanche strofinare: Renumax fa tutto il lavoro al posto vostro, ridonando anche lucentezza*” – “*ripararli è costoso e riverniciare l'auto può costare una fortuna*”) ed a vantare risultati certi, non solo in relazione a segni superficiali e poco profondi quanto, al contrario, anche su danni di una certa entità, ossia su intere strisciate (ad esempio “*a*

tutti sono capitate strisciate larghe come questa” – *“nemmeno le strisciate superficiali sono un problema per Renumax”*) e su graffi non sottili, ove risulta rimossa la vernice originale (ad esempio, *“Altri prodotti funzionano solo su graffi molto sottili, ma con Renumax anche i graffi molto estesi non sono più un problema”*).

36. Inoltre, il contenuto ingannevole del messaggio è da rilevarsi anche in ragione della prospettata possibilità di beneficiare di una particolare prestazione in termini di efficacia duratura del prodotto pubblicizzato (ad esempio *“si asciuga in pochi minuti lasciando la superficie liscia, pulita e senza graffi, proteggendo la vostra auto per anni”*), nonché di vantaggi economici (*“Renumax, il trattamento per i graffi che protegge la vostra auto e i vostri soldi”* e *“Risparmiate tempo e denaro con un solo flacone di Renumax”*) in realtà inesistenti quantomeno nei termini prospettati.

Né la precisazione presente in altra versione della telepromozione vale a sanare la portata decettiva del messaggio. In particolare, l’indicazione: *“Da utilizzare su graffi superficiali. Risultati parzialmente simulati”* risulta in palese contrasto con i complessivi contenuti promozionali e i toni enfatici ivi presenti. Peraltro, tale indicazione è, in ogni caso, da ritenersi inadeguata ad informare in modo chiaro i consumatori circa le reali caratteristiche del prodotto *“Renumax”* e gli effettivi risultati conseguibili dal suo uso, dal momento che essa non appare durante l’intera durata del messaggio, ma solo sporadicamente e con evidenza grafica assolutamente insufficiente, in virtù dei ridotti caratteri utilizzati e della marginale collocazione sullo schermo.

La precisazione in questione dimostra anzi che lo stesso professionista riconosce sostanzialmente i limiti prestazionali del prodotto venduto e che ciò nonostante ne rivendica con enfasi ingiustificata gli effetti.

37. Anche con riferimento ai *dépliants*, della cui diffusione è responsabile la sola società KALAI, si rinviene un contenuto ingannevole con riferimento all’eccessiva enfasi con cui si rivendicano effetti comparabili ad interventi di carrozzeria (*“Fa risparmiare molti soldi in riparazioni!”*), nonché con riguardo al contenuto illustrativo che mostra gli effetti del prodotto su graffi e finanche strisciate non superficiali (attraverso il confronto tra le immagini del *“prima”* e *“dopo”* l’intervento con il prodotto *“Renumax”*).

38. In conclusione, per quanto sin qui osservato, non si riscontra, nei messaggi esaminati, il normale grado di diligenza professionale di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo al ruolo dei professionisti e alle caratteristiche dell’attività svolta con riguardo alla promozione del prodotto denominato *“Renumax”*.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

39. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

40. In merito alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

41. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica della società KALAI, nonché dell’ampiezza della campagna pubblicitaria relativa al prodotto *Renumax* realizzata tramite *dépliants*, emittenti televisive e *internet*, mezzi che, per loro natura, risultano potenzialmente idonei a raggiungere un numero considerevole di consumatori. Inoltre, la condotta

accertata, riguardando le caratteristiche prestazionali del prodotto pubblicizzato, incide su elementi centrali per la scelta d'acquisto dei consumatori.

42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale per quanto riguarda KALAI S.r.l. (televendita/telepromozione e dépliant), è stata posta in essere quanto meno dal novembre 2015 fino al marzo 2017; mentre, per quanto riguarda EYE LOGISTICS S.r.l. (sito internet), è stata posta in essere almeno dal settembre 2016 al maggio 2017.

43. Sulla base di tali elementi, tenuto altresì conto delle caratteristiche e del ruolo svolto da ciascun professionista, nonché della loro diversa dimensione economica, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari a 5.000 euro (cinquemila euro) alla società EYE Logistics S.r.l. e nella misura di 100.000 euro (centomila euro) alla società KALAI S.r.l..

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, mediante l'indicazione erronea nella misura in cui è comunicata una serie di elementi fattualmente non veritieri e sono omesse informazioni rilevanti, lasciando intendere l'idoneità del prodotto a rimuovere definitivamente i danni, anche di una certa entità, sulla carrozzeria di automobili ed altri veicoli con notevoli risparmi in termini di tempi e di costi;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, del presente provvedimento, posta in essere dalle società KALAI S.r.l. e EYE Logistics S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società KALAI S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);

c) di irrogare alla società EYE Logistics S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5000 € (cinquemila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PS10654 - EXPO GUIDE/INVERSIONES DGSM/CLBCS

Provvedimento n. 26727

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2017;

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Inversiones DGSM S.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società edita il sito <http://www.expo-guide.com/>, in precedenza gestito da Expo Guide S.C..

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

2. C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società opera nel settore del recupero crediti ed agisce tra l'altro per conto di Inversiones DGSM S.A..

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente nell'inviare a microimprese italiane¹ diversi solleciti di pagamento riferiti a presunti servizi pubblicitari di cui esse avrebbero beneficiato negli anni passati per il tramite del sito <http://www.expo-guide.com>, quando esso era gestito dalla società messicana Expo Guide S.C. (di seguito anche 'Expo Guide').

4. Proprio per le modalità con cui venivano pubblicizzate le attività svolte utilizzando tale sito, nonché per i comportamenti adottati al fine di richiedere il pagamento dei servizi pubblicitari presuntivamente forniti, Expo Guide è stata ripetutamente sanzionata dall'Autorità². I denunciati del presente procedimento sono perciò microimprese che negli anni passati sono state vittime della suddetta pratica commerciale scorretta.

5. Secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, Expo Guide non è più esistente³ e l'editore del sito menzionato è adesso la società Inversiones DGSM S.r.l. (di seguito anche

¹ Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d-bis), del Codice del Consumo.

² Si vedano, in particolare, i procedimenti PB628, PS9026, IP230 e IP245.

³ Cfr. i rilievi effettuati in data 24 gennaio 2017.

‘Inversiones DGSM’)⁴. Pertanto, mentre i solleciti di pagamento sono materialmente inviati dalla società C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd (di seguito anche ‘CLBCS Management’), il soggetto per conto della quale essa opera è sempre Inversiones DGSM, anche quando la società che viene menzionata nella comunicazione è la Expo Guide.

6. Nello specifico, le comunicazioni sono materialmente inviate da CLBCS Management a mezzo posta ordinaria seguendo uno schema incentrato su due missive spedite con cadenza assai ravvicinata.

7. Nella prima missiva CLBCS Management ricorda con toni perentori la presunta inadempienza contrattuale delle imprese. Infatti, in molti casi⁵ esse hanno per oggetto “*RICHIESTA FINALE DI PAGAMENTO*” e si rivolgono alle imprese destinatarie in maniera imperativa e categorica già dall’introduzione, dove si legge: “*Spettabile Società, Constatando il Vostro totale diniego al comune raggiungimento di una soluzione stragiudiziale alla Vostra insolvenza nei confronti della nostra assistita ExpoGuide, vogliate prendere in considerazione quanto segue:*

Vogliamo farvi presente la Vostra posizione in assoluta violazione degli accordi da Voi espressamente accettati al momento della stipula del contratto di Fornitura dei servizi di ExpoGuide.”

8. Il corpo della lettera, introdotto con l’espressione “*LA SCRIVENTE VI INFORMA*”, è poi il seguente: “*In data odierna il contenzioso è stato inoltrato ai nostri uffici legali per procedere alla riscossione coattiva di codesto credito per l’importo ad oggi corrispondente ad EUR 4,238. A tale importo verranno aggiunti interessi di mora e spese legali.*

Con la presente, per renderVi noto che i documenti attestanti il credito Expoguide risultano idonei a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Niños Heroes 132, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, Distrito Federal, Messico, Autorità competente secondo contratto in base alla Direttiva 1896/2006 Art. 1. con aggravio di spese a vostro totale carico.

In mancanza di riscontro alla presente nostro malgrado dovremo avviare una procedura giudiziale presso le Autorità competenti.

Codesta Ditta potrà, comunque, impugnare l’ingiunzione di pagamento entro 40 giorni dalla notifica della stessa tramite il proprio legale.

La notifica sarà effettuata presso la vostra sede legate a mezzo ufficiale giudiziario, il relativo atto sarà corredato di traduzione giurata in lingua italiana e sarà di per sé idoneo ad esplicitare la propria piena efficacia in territorio nazionale italiano.

Ciò premesso, siate altresì informati che le spese legali che la Vostra Società andrà ad incontrare, per l’instaurazione di un contenzioso in un Paese extra EU (Reg. Ce 593/2008 Art. 3 comma 1) per il recupero dell’intero credito vantato nei confronti di codesta Ditta, saranno nettamente superiori rispetto ad una proposta transattiva stragiudiziale.

La presente vale anche come messa in mora per tutti gli interessi di legge maturati e interrompere qualsivoglia termine di prescrizione con salvezza di ogni ulteriore azione a tutela dell’interesse creditorio in oggetto.

Questa è da considerarsi come ultima richiesta volta al pagamento.

A meno che non venga fatta pervenire alla scrivente copia del pagamento per la somma di EUR 5.084 oltre Eur 398,52 per spese legali oneri accessori per un totale pari ad Eurwentro [sic] e non oltre il giorno [data di scadenza], oppure, nell’immediato, una accettabile proposta di pagamento,

⁴ Si veda <http://www.expo-guide.com/imprint.php>.

⁵ Si veda ad esempio il doc. prot. n. 0058016 del 2016.

saremo costretti a tutelarci con i mezzi, consentiti dalla legge messicana per recuperare quanto dovuto.

Vi riterremo anche responsabili di qualsiasi spesa legale e di giustizia.

Siate altresì informati che tale azione avrà inevitabilmente risvolti negativi sulla Vostra affidabilità creditizia" (sottolineature ed errori nel testo originale).

9. Successivamente all'avvio dell'istruttoria, le missive inviate da CLBCS Management al fine di ricordare l'esistenza del presunto debito sono state modificate indicando la denominazione del nuovo editore di Expo Guide. Infatti, nelle nuove lettere la società di recupero crediti afferma di aver "ricevuto incarico da *Inversiones DGSM S.r.l. _ publisher of <http://www.expo-guide.com/> - al recupero del credito vantato nei Vostri confronti relativamente alla sottoscrizione dell'ordine No [numero pratica] ricevuto da ExpoGuide in data [data invio modulo]*"⁶. Il tenore della comunicazione è invece il medesimo.

10. La seconda missiva, inviata dopo pochi giorni, proviene dal Dipartimento Legale di CLBCS Management ed ha per oggetto "INOLTRO RICHIESTA CITAZIONE IN GIUDIZIO". Essa sarebbe inviata per conoscenza al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Niños Heroes 132, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, Distrito Federal, Messico.

11. Il testo è il seguente: "Spettabile Società,

Malgrado i reiterati tentativi da parte del nostro assistito ExpoGuide per collaborare ad una soluzione extragiudiziale alla Vostra insolvenza,

la scrivente Vi Informa

In data odierna restituirò la richiesta del recupero del credito al nostro assistito ExpoGuide che richiederà citazione in giudizio contro la Vostra Società presso il Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Niños Heroes 132, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, Distrito Federal, Messico, l'autorità giudiziaria competente, stabilite essere nel Paese di residenza fiscale del prestatore d'opera.

La [nome impresa] potrà comunque, impugnare l'ingiunzione di pagamento entro 40 giorni dalla notifica della stessa tramite il proprio legale. La notifica sarà effettuata presso la vostra sede legale a mezzo ufficiale giudiziario, il relativo atto sarà corredato di traduzione giurata in lingua italiana e sarà di per sé idoneo ad esplicitare la propria piena efficacia in territorio nazionale italiano.

Il recupero del credito sarà altresì attuato in base alla Direttiva 1896/2006 Art. 1.

Vogliate far pervenire alla Società ExpoGuide con i dettagli del legale, licenziato ad assistere la Vostra Società in fase di giudizio presso le competenti Autorità Giudiziarie messicane all'indirizzo legale della Società nostra Assistita: ExpoGuide S.C. Ave Horacio 347-3 Col, Chapultepec Morales C.P. 1150 Mexico D.F. Mexico.

Siate altresì informati che tale azione avrà inevitabilmente risvolti negativi sulla Vostra affidabilità creditizia" (grassetto ed errori nel testo originale).

12. Anche con riguardo alla seconda comunicazione di CLBCS Management, successivamente all'avvio del presente procedimento, è la società "Inversiones DGSM S.r.l. publisher of <http://www.expo-guide.com/>" che appare come beneficiaria delle azioni di recupero crediti. Il testo delle lettere invece è analogo a quanto indicato nei precedenti paragrafi⁷, e il giudizio minacciato verrebbe sempre svolto presso le autorità giudiziarie messicane.

⁶ Cfr. ad esempio doc. prot. 0020760 del 2017.

⁷ Si vedano ad esempio il doc. prot. 0022199 del 2017 e il doc. prot. 0022768 del 2017.

13. Oltre alle comunicazioni postali, diversi segnalanti hanno riferito di avere ricevuto insistenti e moleste telefonate da parte di CLBCS Management⁸.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

14. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 9 febbraio 2017 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10654 per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*) del Codice del Consumo.

15. In tale sede, veniva in particolare contestata la scorrettezza della pratica posta in essere da Inversiones DGSM e CLBCS Management finalizzata a pretendere con modalità aggressive il pagamento di un servizio di annunci pubblicitari a pagamento che la microimpresa non aveva consapevolmente richiesto.

16. Contestualmente alla comunicazione di avvio⁹, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto ai professionisti, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni in merito: *i*) alla propria struttura societaria ed organizzativa (amministrativa e tecnica); *ii*) ai rapporti contrattuali intercorrenti tra Inversiones DGSM S.A. e C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd., e quelli che erano eventualmente in essere in precedenza con la società messicana ExpoGuide S.C.; *iii*) ai criteri con cui sono state selezionate le microimprese italiane a cui sono stati inviati i solleciti di pagamento ai fini della riscossione dei presunti crediti connessi ai servizi del

sito <http://www.expo-guide.com/>; *iv*) il numero, l'elenco ed il settore economico dei sottoscrittori italiani; *v*) il numero, l'elenco ed il settore economico dei sottoscrittori italiani che hanno pagato a seguito dei solleciti di pagamento ricevuti da CLBCS Management; *vi*) al volume di affari generato in ciascuno degli anni per i quali Inversiones DGSM S.r.l. e C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd sono state attive nella riscossione di crediti connessi ai servizi prestati con il sito <http://www.expo-guide.com/>.

17. Il provvedimento di avvio risulta essere stato notificato ad entrambi i professionisti l'8 marzo 2017.

18. In data 5 giugno 2017, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento¹⁰. Attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, in data 10 luglio 2017 essa è stata pubblicata sul Bollettino settimanale¹¹ dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento.

19. I professionisti non hanno presentato alcuna memoria finale entro il termine fissato, né hanno fornito i propri dati contabili.

2) Le evidenze acquisite

20. La pratica commerciale contestata ai professionisti con la comunicazione di avvio del procedimento è stata messa in atto almeno a partire dal mese di luglio del 2016¹², e risulta tuttora

⁸ Si veda ad esempio doc. prot. n. 0020760 del 2017.

⁹ Si veda doc. prot. n. 0018631 del 2017.

¹⁰ Si veda doc. prot. n. 0046121 del 2017.

¹¹ Cfr. Bollettino settimanale n. 26/2017.

¹² Si veda doc. prot. n. 0058015 del 2016.

in corso¹³. Inoltre, come si evince dalla residenza dei diversi segnalanti, risulta che le comunicazioni sopra descritte siano state spedite a destinatari presenti su tutto il territorio nazionale.

21. Nel corso dell'istruttoria è emerso che CLBCS Management svolge su mandato di Inversiones DGSM l'attività di recupero di crediti che essa vanterebbe nei confronti delle microimprese italiane quali presunto corrispettivo per dei servizi pubblicitari da esse acquistati negli anni tra il 2013¹⁴ ed il 2015¹⁵.

22. Inoltre, alle microimprese viene intimato di pagare quanto asseritamente dovuto direttamente su un conto corrente della società mandante CLBCS Management.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti

23. I professionisti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. In via preliminare va osservato che la condotta in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico di imprese di media e piccola dimensione ivi incluse le microimprese in quanto, dall'esame della documentazione in atti, risulta che tale pratica commerciale ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo¹⁶.

25. Per quel che riguarda il merito della pratica in esame, gli insistenti solleciti di pagamento inviati da CLBCS Management per conto di Inversiones DGSM sono motivati come corrispettivi per servizi pubblicitari originariamente forniti dalla società Expo Guide. Inoltre, le cifre richieste sono superiori agli importi originari in quanto ad essi sono aggiunti gli interessi di mora e le spese legali.

26. In proposito, considerando la cadenza temporale ed i contenuti dei solleciti, gli stessi sono suscettibili di esercitare un indebito condizionamento sui destinatari, minacciando l'instaurazione di un'azione legale e sottolineando le conseguenze negative che la presunta insolvenza arrecherebbe alla microimpresa coinvolta, al fine di indurre la stessa ad addivenire ad una risoluzione stragiudiziale della controversia, prospettata come l'esito più conveniente.

27. In particolare, oltre al carattere pressante dei solleciti di pagamento vi è la circostanza che CLBCS Management preannuncia l'imminente convocazione in giudizio della società per il recupero coattivo del credito davanti ad un tribunale straniero (Messico), tra l'altro facendo presente che *"tale azione avrà inevitabilmente risvolti negativi sulla Vostra affidabilità creditizia"* e sottolineando l'aggravio di spese (*le spese legali che la Vostra Società andrà ad incontrare, per l'instaurazione di un contenzioso in un Paese extra EU... saranno nettamente superiori rispetto ad una proposta transattiva stragiudiziale - Vi riterremo anche responsabili di qualsiasi spesa legale e di giustizia*) che si determinerebbe in caso di mancato pagamento o in assenza di *"una accettabile proposta di pagamento"*.

¹³ Si veda doc. prot. n. 0051052 del 2017.

¹⁴ Cfr. doc. prot. n. 0053217 del 2017.

¹⁵ Cfr. doc. prot. n. 0018499 del 2017.

¹⁶ L'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo definisce le microimprese come "entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'art. 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003".

28. Infine, fino al mese di febbraio 2017, le comunicazioni inviate da CLBCS Management non facevano alcun riferimento a Inversiones DGSM – il nuovo editore del sito ExpoGuide – ma soltanto alla vecchia società messicana ExpoGuide S.C. non più esistente. Perciò le microimprese non erano nemmeno poste nella condizione di conoscere il reale soggetto che stava richiedendo il pagamento.

29. Nel complesso, quindi, il comportamento posto in essere da Inversiones DGSM e CLBCS Management condiziona indebitamente le imprese coinvolte ad accettare una risoluzione stragiudiziale della controversia, inducendole al pagamento di servizi, forniti con modalità già ritenute scorrette da parte di questa Autorità¹⁷. Si consideri, inoltre, che CLBCS Management, agendo in nome e per conto di Inversiones DGSM, oltre a esercitare una indebita pressione attraverso le ripetute e incalzanti richieste di recupero crediti sopra descritte, non ha tenuto in alcun conto le contestazioni circa il mancato fondamento del credito sollevate nelle specifiche fattispecie dalle microimprese¹⁸, ma ha invece continuato a minacciare di promuovere un'azione legale, risultando quest'ultima, per i motivi sopra indicati, manifestamente temeraria e infondata.

30. Gli effetti di tale alterazione delle scelte delle microimprese sono poi estremamente rilevanti, in quanto l'accettazione della transazione comporta l'esborso di migliaia di euro.

31. La pratica commerciale attuata dai professionisti si caratterizza poi per una estrema ampiezza e capillarità, avendo coinvolto essenzialmente tutto il territorio nazionale, nonché per una durata assai lunga, essendo essa ancora in corso ed avendo agli atti denunce in cui le lettere di CLBCS Management sono state inviate nel mese di luglio 2016¹⁹.

32. La condotta sopra descritta deve ritenersi scorretta ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, risultando contraria alla diligenza professionale, dal momento che non si riscontra da parte di Inversiones DGSM e CLBCS Management il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività svolta. La contrarietà alla diligenza professionale si riscontra soprattutto nel fatto che il sistema di riscossione imperniato sull'invio di comunicazioni sempre più pressanti costituisce un meccanismo di cui il professionista si serve per condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari, costringendoli a prendere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti assunto.

33. In conclusione, si ritiene che la condotta tenuta dalle società Inversiones DGSM e CLBCS Management violi il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera e), nonché 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

34. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto, va evidenziato che i professionisti non hanno fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

¹⁷ Si vedano i già citati procedimenti PB628, PS9026, IP230 e IP245.

¹⁸ Si vedano, ad esempio, doc. prot. n. 0078607 del 2016, doc. prot. n. 0016314 del 2017; doc. prot. n. 0020797 del 2017.

¹⁹ Si veda doc. prot. n. 0061123 del 2016.

36. Con riguardo alla gravità della violazione, in primo luogo si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione all'intero territorio nazionale della pratica commerciale, come risulta dai documenti in atti. In secondo luogo, risulta altresì rilevante l'elevato pregiudizio economico arrecato alle imprese italiane che si troverebbero a pagare oltre quattromila euro per dei servizi pubblicitari mai richiesti.

37. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che tale pratica commerciale è stata posta in essere dai professionisti almeno a partire dal mese di luglio 2016, ed è tutt'ora in corso.

38. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile rispettivamente alla società Inversiones DGSM S.A. ed alla società C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd. nella misura di 50.000 € (cinquanta mila euro) ciascuna.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame posta in essere dalle società Inversiones DGSM S.A. e C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd. risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25, comma 1., lettera e), nonché 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'indebito condizionamento delle microimprese riguardo all'accettazione di una transazione stragiudiziale relativa al pagamento di servizi pubblicitari mai consapevolmente richiesti, a falsare in misura apprezzabile il loro comportamento economico;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società Inversiones DGSM S.A. e C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera e), nonché 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Inversiones DGSM S.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);

c) di irrogare alla società C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);

d) che le società Inversiones DGSM S.A. e C.L. Business Conflicts Solutions Management Ltd. comunichino all'Autorità, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

PS10506 - ATO ME 1-INGIUNZIONE PAGAMENTO*Provvedimento n. 26728*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 agosto 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI i propri provvedimenti del 30 marzo, del 7 giugno e del 19 luglio 2017, con i quali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione (di seguito, anche ATO ME), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, a totale partecipazione pubblica¹, ha come oggetto sociale la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché la riscossione dei corrispettivi dovuti per tale servizio, in particolare la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). La società opera nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Messina 1, comprendente l'omonima Provincia e 33 Comuni. In data 4 marzo 2011, è stata posta in liquidazione² ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss. mm. ii.. Dall'ultimo bilancio approvato disponibile emerge che ATO ME, ha realizzato, al 31 dicembre 2015, un fatturato di circa 1,3 milioni di euro³. La società è in attivo.

2. Confconsumatori – Confederazione Camerale dei Consumatori – sede di Parma, nella qualità di segnalante. L'Associazione, appartenente al CNCU⁴, è preposta alla tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.

¹ Dal 3 agosto 2016, risultano soci i seguenti enti: Provincia Regionale di Messina; Comune di Acquedolci; Comune di Alcala Li Fusi; Comune di Capizzi; Comune di Capo D'Orlando; Comune di Capri Leone; Comune di Caronia; Comune di Castel di Lucio; Comune di Castell'Umberto; Comune di Cesarò; Comune di Ficarra; Comune di Floresta; Comune di Frazzanò; Comune di Galati Mamertino; Comune di Longi; Comune di Militello Rosmarino; Comune di Mirto; Comune di Mistretta; Comune di Motta d'Affermo; Comune di Naso; Comune di Pettineo; Comune di Raccuja; Comune di Reitano; Comune di san Fratello; Comune di San Marco; Comune di D'Allunzio; Comune di S. Salvatore di Fitalia; Comune di San Teodoro; Comune di sant'Agata di Militello; Comune di Santo Stefano di Camastra, Comune di Sinagra; Comune di Torrenova; Comune di Tortorici; Comune di Tusa; Comune di Ucria (cfr. dati camerali estratti in data 28/11/2016).

² Cfr. dati camerali estratti il 28 novembre 2016.

³ Cfr. bilancio d'esercizio 2015.

⁴ Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, istituito con legge del 30 luglio 1998 n. 281, confluita nel Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne alcuni comportamenti posti in essere dal professionista nei confronti dei consumatori nell'ambito dell'attività di riscossione della Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA) dovuta per la fruizione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di pulizia degli spazi pubblici nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Messina 1.

4. In particolare, esso riguarda l'attivazione di procedure coercitive di pagamento, attraverso l'ingiunzione fiscale per il pagamento di importi prescritti e/o dei quali non era stata verificata l'effettiva entità o l'avvenuto pagamento, e nell'opposizione di vari ostacoli, anche in sede giudiziale, all'esercizio da parte dei consumatori del proprio diritto a definire l'esatto ammontare del credito vantato da ATO ME.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 7 dicembre 2016 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10506 nei confronti di ATO ME1 S.p.A., per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, con contestuale richiesta di informazioni.

In particolare, al professionista sono stati contestati la predisposizione e l'invio di ingiunzioni fiscali aventi ad oggetto crediti computati erroneamente, ovvero crediti insussistenti, prescritti o divenuti inesigibili; l'indicazione errata, negli atti ingiuntivi predisposti, di pregressi solleciti di pagamento di fatture scadute, asseritamente recapitati tramite comunicazioni non diversamente conoscibili o individuabili dai destinatari e l'omessa indicazione di canali attraverso cui acquisire le relative informazioni, nonché l'indicazione, nell'ingiunzione fiscale, di un Foro innanzi al quale poter contestare la legittimità della pretesa mentre in giudizio la Parte ne eccepirebbe sistematicamente il difetto di giurisdizione.

6. Decorso il termine di 20 giorni indicato nella comunicazione di avvio, in data 5 gennaio 2017 la società, in persona del Presidente del Collegio di Liquidazione, si è limitata a precisare l'infondatezza delle circostanze emerse dalle segnalazioni e l'intenzione della società di tutelarsi nelle sedi più appropriate, nonché di adoperarsi per fornire le informazioni richieste.

7. In data 15 febbraio 2017, a seguito di sollecitazione a fornire le informazioni richieste inviata l'8 febbraio, ATO ME ha dato riscontro, fornendo le informazioni in suo possesso e producendo una memoria difensiva.

8. Per particolari esigenze istruttorie e per assicurare l'esercizio dei diritti di difesa alla Parte, sono state disposte, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento, distinte proroghe del termine di conclusione del procedimento: la prima di sessanta giorni, è stata deliberata il 30 marzo 2017; la seconda, di trenta giorni è stata deliberata il 7 giugno 2017; infine, una terza proroga di 7 giorni, è stata deliberata il 19 luglio 2017.

9. Il 12 giugno 2017 è stata inviata alle Parti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione del Termine di chiusura dell'Istruttoria, con la quale la data di conclusione della fase istruttoria è stata fissata al 3 luglio 2017. In tale sede, la condotta contestata ad ATO ME è stata precisata nei termini descritti nella sez. II, individuando una possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

10. In data 22 giugno 2017 l'Associazione dei consumatori segnalante ha avuto accesso alle informazioni e alla memoria presentata da ATO ME.

11. Le Parti non hanno presentato memorie finali.

12. In data 6 luglio 2017 è stato richiesto il parere all'Autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

13. In data 31 luglio 2017 l'Autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, facendo seguito alla richiesta di parere, ha rappresentato di non avere, allo stato, potestà regolatoria con riferimento al ciclo dei rifiuti.

2) Le evidenze acquisite

13. ATO ME ha gestito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dei Comuni che ricadono nell'area di competenza dell'ATO ME1 fino al mese di settembre 2013, fatturando tuttavia direttamente la TIA ai cittadini-utenti non oltre l'anno 2012.

14. La procedura di riscossione della TIA da parte di ATO ME prevede che l'ingiunzione fiscale⁵ sia preceduta da tre diverse richieste di pagamento (fattura ordinaria, fattura mediante raccomandata A/R e sollecito di pagamento).

15. Dalle segnalazioni di consumatori – trasmesse tramite l'Associazione Confconsumatori nel periodo compreso dal mese di luglio al mese di novembre 2016⁶ – e dalle informazioni fornite dal professionista risulta che, a partire dalla fine 2014 e in maniera massiva da gennaio 2016, i contribuenti dei Comuni che ricadono nell'area di competenza di ATO ME hanno ricevuto ingiunzioni fiscali di pagamento per crediti concernenti gli importi asseritamente dovuti a titolo di TIA, riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010. Le intimazioni di pagamento sono state successivamente estese alla TIA dovuta per gli anni 2011-12⁷.

16. In particolare, nel 2016, sarebbero state inviate oltre 18.000 ingiunzioni ad altrettanti utenti – su un totale di circa 60.000 utenti del servizio – riguardanti ciascuna anche più fatture, per le quali ATO ME asserisce di aver inviato in precedenza solleciti di pagamento mediante raccomandata A/R al fine di interrompere la prescrizione.

17. I segnalanti hanno lamentato che le suddette ingiunzioni avrebbero ad oggetto in molti casi: (i) somme non dovute oppure derivanti da conteggi errati, nonché (ii) crediti non più esigibili in quanto prescritti. Inoltre, nella quasi totalità degli atti sarebbero richiamati pregressi solleciti di pagamento di fatture scadute, asseritamente inviati ai consumatori a mezzo posta raccomandata A/R, senza indicare gli estremi identificativi di quest'ultima (n. raccomandata, data di invio, data ricezione).

18. La documentazione agli atti⁸ mostra che le ingiunzioni non contengono alcun riferimento né alla data di ricezione della raccomandata da parte del consumatore ingiunto, né agli immobili per i quali la società chiede il pagamento della TIA, essendo indicati semplicemente il Comune in cui tali immobili sarebbero situati, il numero della fattura, la data della stessa, l'importo originale, gli interessi e le sanzioni.

19. Il professionista non è stato in grado di indicare il numero di utenti morosi. Dalle informazioni rese risulta, infatti, che la società non si sia dotata di alcun sistema di monitoraggio dei pagamenti riscossi e delle morosità.

⁵ La disciplina è dettata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

⁶ Cfr. segnalazioni prot. 46599, 46600, 46601, 46602 del 7/07/2016; 49133 del 19/07/2016; 49848 del 21/07/2016; 51307 del 29/07/2016; 52235 del 3/08/2016; 55152 del 22/08/2016; 56192 del 31/08/2016; 69028 del 31/10/2016; 69640 del 3/11/2016 e 70847 del 9/11/2016..

⁷ Cfr. la corrispondenza tra ATO ME e il Comune di Sinagra – anch'essa acquisita agli atti del procedimento – in cui si legge espressamente che l'attività di intimazione di pagamento è stata successivamente estesa anche alla TIA dovuta per gli anni 2010-2012 (cfr. "Nota 1 Sinagra" allegata alla memoria del 15 febbraio 2017).

⁸ Prot. n. 46597 del 7 luglio 2016; prot. n. 49848 del 21 luglio 2016; prot. n. 51307 del 29 luglio 2016; prot. n. 52235 del 3 agosto 2016.

20. La società dispone dei seguenti canali di contatto: un unico recapito telefonico, attivo due giorni alla settimana e per complessive 6 ore (Lunedì e Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00), un numero di fax, la consultazione del sito web di ATO ME per informazioni di carattere generale e dispone anche di uno sportello TIA - situato presso il Comune di Sant'Agata Militello - e attivo, secondo le informazioni riportate nelle ingiunzioni fiscali⁹, per tre giorni alla settimana, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Dalle evidenze agli atti risulta che tali canali di contatto si sono rivelati di difficile fruizione per l'utenza. Il numero di telefono è risultato frequentemente congestionato e, quindi, di difficile accessibilità per i consumatori.

21. Dalla documentazione acquisita e dalle informazioni rese, risulta che la società non ha previsto alcuna procedura di gestione dei reclami, né altro strumento idoneo alla trattazione dei reclami e delle istanze di autotutela, pur nella consapevolezza della mancanza di un sistema di verifica e monitoraggio dei pagamenti.

Risulta, inoltre, che in molti casi il professionista non ha fornito risposta alle istanze di chiarimento e/o di autotutela formulate dai consumatori anche via PEC, né ha sospeso la procedura ingiuntiva¹⁰. La procedura di riscossione non è stata interrotta a fronte di documentate istanze degli utenti relative alla non debenza delle somme – per es., perché riferite ad immobili privi dei requisiti di abitabilità e di allaccio per le forniture di acqua ed elettricità, per i quali la TIA non è dovuta¹¹ – oppure alla erroneità degli importi richiesti – per es., perché riferite ad immobili qualificati come seconde case¹².

Sul punto, il professionista non è stato in grado di fornire informazioni sull'esito delle istanze ricevute nel periodo compreso tra il 2014-2016, attraverso le quali i consumatori lamentavano la legittimità degli importi richiesti mediante ingiunzione fiscale.

22. Dagli atti risulta che un numero significativo di utenti (pari a oltre 1200) ha contestato presso i Giudici di Pace e le Commissioni Tributarie le ingiunzioni fiscali ricevute.

In tale sede, il professionista risulta aver frapposto ostacoli all'esercizio dei diritti dei consumatori in sede giudiziale. Infatti, le ingiunzioni fiscali acquisite agli atti, sono accompagnate da un'informativa dal seguente tenore testuale: *“il debitore può proporre opposizione ai sensi del RD 14 aprile 1910 n. 629 e successive modifiche presso il giudice ordinario competente per territorio e valore con atto di citazione art. 32 Decreto Legislativo 150/2011”*.

Dalle evidenze agli atti emerge tuttavia che, a fronte di tale avvertimento, nel corso del giudizio instaurato dal consumatore innanzi al Giudice ordinario, ATO ME ha eccepito l'incompetenza del giudice adito a favore delle Commissioni Tributarie¹³. In altri casi, peraltro nel corso del giudizio

⁹ Vedi segnalazione n. 46597 del 7 luglio 2016.

¹⁰ L'art. 1, comma 537, della legge 228/2012 (c.d. legge di stabilità 2013) dispone che “gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore”. I successivi commi 538-544 disciplinano i casi in cui può essere presentata l'istanza “in autotutela” (tra cui prescrizione, pretesa insussistente per avvenuto pagamento o altre cause), i termini di presentazione e il comportamento del concessionario e dell'Ente creditore. In particolare, il comma 540 dispone che, in caso di mancata risposta motivata all'istanza, dopo duecentoventi giorni dalla presentazione dell'istanza l'ingiunzione di pagamento è annullata di diritto.

¹¹ Cfr. segnalazione prot. n. 51307 del 29.07.2016. L'utente, presumendo che la TIA sia richiesta per un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Sinagra, fa presente che si tratta di un immobile dichiarato dallo stesso Comune privo dei requisiti di abitabilità e di allaccio idrico ed elettrico, e come tale non assoggettabile a TIA.

¹² Cfr. segnalazioni prot. n. 49848 del 21.07.2016 e prot. 46599 del 7.7.2016.

¹³ Cfr. sentenza del Giudice di Pace di Patti allegata alla segn. Prot. 46600 del 7/7/2016. Cfr. anche prot. 46601 del 7/7/2016.

instaurato dal contribuente direttamente innanzi alla Commissione tributaria, ATO ME ha invece eccepito l'incompetenza anche di tale giudice¹⁴.

3) Le argomentazioni difensive del professionista

23. Il professionista, nella propria memoria difensiva, ha sostenuto che, in base alla propria procedura di riscossione, la seconda fattura per la riscossione della TIA 2008 sarebbe stata inviata agli utenti morosi nel mese di dicembre 2013, mentre quella per la TIA 2009 nel mese di dicembre 2014.

24. Il professionista ha tuttavia sottolineato l'impossibilità di determinare con esattezza gli atti recapitati agli utenti, avendo la società – dal 2005 al 2012 – affidato l'attività *di stampa e postalizzazione a diverse società private, oltre che a Poste Italiane*. Il professionista ha escluso, inoltre, che la società abbia emesso nel 2016 ingiunzioni fiscali per il mancato pagamento della TIA relativa all'anno 2010.

25. In relazione alle ingiunzioni aventi ad oggetto somme non corrette o già pagate dall'utente, il professionista ha ammesso che tali circostanze potrebbero essersi verificate a causa di un errore di lettura o di trasmissione da parte degli uffici postali o delle banche abilitate a fornire alla società le informazioni sulle somme da riscuotere e sui contribuenti morosi. In tali casi, la semplice esibizione del relativo pagamento ad opera dell'utente sarebbe stata tuttavia sufficiente ad annullare le nuove richieste – comprese le ingiunzioni fiscali emesse.

Sul punto, il professionista ha precisato che le comunicazioni di avvenuto pagamento da parte dell'utente, precedenti alla notifica dell'ingiunzione fiscale, sarebbero state 254, mentre le istanze di rettifica e di autotutela, motivate dalla presunta prescrizione dei crediti, sarebbero state 313. L'ATO avrebbe ricevuto, inoltre, 34 istanze varie. A detta del professionista, tutte le istanze ricevute rappresenterebbero un numero irrisorio rispetto alle 18.679 ingiunzioni inviate.

26. In ordine alla mancata evasione delle richieste di chiarimento e o istanze di rettifica e autotutela formulate dai consumatori, il professionista ha fatto presente che l'esiguità del personale utilizzato dall'ATO – composto da sole 3 unità – giustificerebbe qualche ritardo nell'evasione delle richieste inviate a mezzo fax o pec, considerata, inoltre, la precedenza data agli utenti allo sportello e alle pratiche giudiziarie. A detta del professionista e diversamente da quanto indicato nelle ingiunzioni fiscali, lo sportello resterebbe aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e le richieste di chiarimento telefoniche e allo sportello non sarebbero registrate, salva apposita richiesta in tal senso formulata dall'utente.

27. In merito al comportamento processuale tenuto in caso di ricorso avverso le ingiunzioni fiscali, il professionista ha richiamato la presenza, in materia, di contrastanti orientamenti giurisprudenziali. In riferimento al giudice indicato come competente nell'ingiunzione – ossia il Giudice ordinario –, il professionista ha affermato di essersi uniformato al dettato normativo vigente al momento di emissione delle ingiunzioni fiscali e che solo successivamente la Cassazione a Sezioni Unite – con la sentenza n. 29 del 5 gennaio 2016 – avrebbe indicato come competente la Commissione Tributaria. Al riguardo, a sostegno della sua buona fede, il professionista ha fatto presente che, anche a seguito di tale pronunciamento, in data 23 settembre 2016, la Commissione Tributaria di Messina ha emesso una sentenza declinatoria della propria giurisdizione, indicando come competente il Giudice ordinario¹⁵.

¹⁴ Cfr. sent. della Commissione Tributaria di Messina con cui si accoglie l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla stessa ATO ME, allegata alla memoria del professionista.

¹⁵ L'eccezione di giurisdizione era stata presentata dal professionista stesso.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

28. Oggetto del presente provvedimento è la condotta tenuta da ATO ME S.p.A. nell'esercizio dell'attività di riscossione crediti derivanti dalla Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA).

29. ATO ME, infatti, ha prestato il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore dei cittadini dei Comuni dell'ambito territoriale ME1, a fronte del quale i cittadini erano tenuti a pagare la TIA, commisurata, attraverso indici di produzione dei rifiuti prodotti, anche al consumo, da parte di ciascun cittadino, del servizio fornito da ATO ME. Nel richiedere il pagamento della TIA, ATO ME è tenuta a rispettare gli ordinari canoni di diligenza professionale richiesti nei rapporti post-vendita con i consumatori con riguardo, in particolare, all'attivazione di strumenti coercitivi – quale l'ingiunzione fiscale – che consentono di procedere all'esecuzione forzata sui beni dell'ingiunto, senza passare per il tramite dell'autorità giudiziaria e alla predisposizione di un sistema di rapida ed efficace gestione delle istanze dei consumatori riguardo al corretto calcolo della misura degli importi richiesti, al fine di tutelare il diritto dei consumatori a pagare solo il corrispettivo effettivamente dovuto ed ancora esigibile dal professionista.

30. Anzi, proprio la natura coercitiva dell'ingiunzione fiscale appare richiedere al professionista una particolare diligenza nella verifica della certezza, esigibilità e liquidità del proprio credito, prima di ricorrere a tale strumento per ottenere il pagamento della TIA dai consumatori ritenuti morosi.

31. Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento mostrano che ATO ME ha fatto ricorso alla procedura dell'ingiunzione fiscale senza avere certezza dell'ammontare e dell'esigibilità dei crediti per i quali ricorreva allo strumento coercitivo, con ciò realizzando una condotta non rispondente ai canoni di diligenza richiesti.

32. Nello specifico, ATO ME (a) ha inviato ingiunzioni fiscali per il pagamento di crediti non correttamente calcolati e possibilmente prescritti e (b) non ha indicato, nelle ingiunzioni di pagamento, gli elementi necessari a verificare la fondatezza della pretesa del professionista, quali gli estremi delle raccomandate A/R asseritamente inviate ai consumatori per sollecitare il pagamento delle fatture cui si riferisce l'ingiunzione fiscale.

33. Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il professionista non è stato in grado di documentare la legittimità dei propri crediti in risposta alle istanze dei consumatori, pur pretendendone il pagamento attraverso uno strumento coercitivo – quale l'ingiunzione fiscale – che invece presuppone l'esistenza di un credito *liquido, certo ed esigibile*.

34. In merito alla prescrizione del credito, agli atti non risulta che il professionista abbia risposto né ha fornito prova, a coloro che lo abbiano espressamente richiesto, di aver sollecitato, nei termini di prescrizione del diritto, i suddetti pagamenti a mezzo raccomandata A/R. Sul punto, ad esempio, risulta che nel giudizio instaurato da un contribuente-segnalante, la società non abbia fornito tale prova in giudizio e che lo stesso si sia pertanto concluso con l'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione del credito¹⁶.

35. Dagli elementi raccolti è in effetti emerso che il professionista non dispone di strumenti idonei per monitorare la regolarità dei versamenti – come testimoniato dal fatto che non è stato in grado di chiarire il numero degli utenti effettivamente morosi –, né di un sistema di tracciamento dell'invio delle raccomandate A/R che avrebbero interrotto i termini di prescrizione.

Da ciò discende che alcune ingiunzioni possono aver avuto ad oggetto somme in realtà già versate dagli utenti per le quali, a causa dell'ampiezza dell'arco temporale intercorso fra il periodo d'imposta cui si riferisce la TIA (ad esempio anni 2008/2009 e 2010) e il momento in cui la società

¹⁶ Cfr. prot. n. 46599 del 7/7/2016.

ha emesso le ingiunzioni fiscali (2016) – i consumatori sono stati esposti al rischio di non essere più in grado – senza colpa – di fornire la prova dell’avvenuto pagamento, con la conseguenza di essere stati costretti ad effettuare nuovamente il pagamento nel timore dell’esecuzione forzata sui propri beni.

36. Dalla documentazione agli atti risulta inoltre che, a seguito dell’invio di numerosissime ingiunzioni fiscali, il professionista non ha previsto alcuna procedura di gestione dei reclami e non ha risposto alle istanze dei consumatori in merito alle ingiunzioni fiscali ricevute, né ha previsto la sospensione della procedura ingiuntiva nel caso di istanze supportate da idonea documentazione.

37. Il professionista dichiara espressamente di aver ricevuto svariate istanze di rettifica o autotutela riguardanti proprio la presunta prescrizione dei crediti oggetto delle ingiunzioni ma non fornisce alcun chiarimento sul comportamento dallo stesso assunto in conseguenza di tali istanze, pur essendo consapevole, per sua stessa ammissione, della possibilità di errori nei propri *database*.

38. Al riguardo, ATO ME ha dichiarato che la società avrebbe dato prevalenza alle richieste di chiarimenti presentate allo sportello - richieste delle quali, tuttavia, non sussiste agli atti alcun riscontro - dato che le istanze telefoniche erano protocollate solo su richiesta del consumatore.

39. Sul punto, tuttavia, il professionista, pur facendo presente che le istanze di rettifica e autotutela ricevute – con ciò riferendosi esclusivamente a quelle dotate di un riscontro documentale – rappresenterebbero una percentuale irrisoria rispetto al numero delle ingiunzioni fiscali inviate, non è stato in grado di indicare quante istanze di rettifica abbia ricevuto telefonicamente, né quanti consumatori si siano rivolti allo sportello TIA.

40. Il dato numerico fornito dal professionista appare peraltro sottostimato sia in considerazione della parziale protocollazione delle istanze formulate oralmente (via telefono e allo sportello), sia in considerazione dell’elevato numero di utenti che si sono rivolti all’autorità giudiziaria (oltre 1200).

41. Alla luce delle esposte considerazioni, risulta che il sistema adottato per la ricezione e la trattazione dei reclami/richieste di chiarimenti o istanze di rettifica pervenute al professionista non ha garantito una loro gestione organica e tempestiva.

42. Come già è stato precisato, il complessivo comportamento tenuto dal professionista ha reso necessario, per un numero significativo di utenti, pari a oltre 1200, di per sé già indicativo di un utilizzo non diligente dello strumento coattivo, contestare le ingiunzioni fiscali ricevute innanzi alla competente autorità giudiziaria.

43. Al riguardo rileva in primo luogo l’indicazione fornita ai consumatori in merito all’organo innanzi al quale presentare ricorso, il giudice ordinario. A fronte di tale indicazione, in sede giudiziale, il professionista ha più volte sollevato il difetto di giurisdizione del giudice adito in conformità alle proprie indicazioni, con ciò ritardando sistematicamente l’esame nel merito della fondatezza della propria pretesa ed ostacolando quindi – in via del tutto strumentale – l’esercizio dei diritti dei consumatori, i quali, oltre a scontare la fisiologica incertezza dei tempi di un processo, sono gravati dell’onere di instaurare due volte il medesimo giudizio.

44. A ciò si aggiunga che il professionista ha sollevato tale eccezione, sia nell’ipotesi in cui l’utente ha incardinato il giudizio innanzi al giudice indicato nell’ingiunzione come munito della giurisdizione (ossia innanzi al giudice ordinario), sia nel caso in cui il consumatore si è rivolto al giudice tributario. Tale contraddittorio comportamento, nella misura in cui si traduce nel *venire contra factum proprium* (ossia nel porsi in contraddizione con un comportamento assunto in precedenza), appare difforme dalle regole di correttezza e lealtà processuale e ha ulteriormente ostacolato l’esercizio dei diritti dei consumatori.

45. La condotta processuale tenuta da ATO ME sembra solo formalmente rispettosa della cornice attributiva del diritto integrando, in sostanza, un comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede che il professionista esercita sistematicamente, allo scopo di ostacolare l'esercizio del diritto del consumatore di conoscere la reale consistenza della propria posizione debitoria e al fine di ritardare la valutazione del giudice circa la fondatezza delle pretese avanzate nei suoi riguardi dal professionista¹⁷.

Considerazioni conclusive

49. Alla luce di tutto quanto esposto, e considerata la condotta complessiva tenuta dal professionista, appare evidente che ATO ME non abbia ispirato la propria attività a quei canoni di diligenza che sarebbero stati ragionevolmente pretendibili, in considerazione della particolare pervasività dello strumento ingiuntivo impiegato per la riscossione dei crediti derivanti dalla TIA. Nel caso di specie, infatti, la fisiologica debolezza del consumatore nei confronti del professionista risulta accentuata maggiormente dal potere ad esso riconosciuto di poter procedere direttamente all'esecuzione forzata sul patrimonio del consumatore. Proprio questa circostanza – ossia la possibilità riconosciuta dalla legge all'ente pubblico di realizzare coattivamente i propri crediti mediante uno strumento diretto e rapido quale l'ingiunzione fiscale di pagamento –, implica, come già rilevato, che il livello di competenza e attenzione ragionevolmente esigibile, in base ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore specifico in cui opera il professionista, debba attestarsi su un livello particolarmente elevato, trattandosi di un'attività di riscossione di entrate legate alla fornitura di un servizio pubblico che non trova fondamento in un atto di autonomia privata ma in un'espressa previsione di legge.

50. Per effetto delle esposte valutazioni, le condotte poste in essere dal professionista - in particolare, la predisposizione e l'invio da parte di ATO ME di ingiunzioni fiscali aventi ad oggetto crediti computati erroneamente ovvero potenzialmente prescritti o inesigibili, senza fornire agli utenti i riferimenti necessari per verificare le pretese creditorie vantate dal professionista e l'assenza di un valido ed efficace sistema di gestione delle istanze dei consumatori in merito alle richieste di pagamento ricevute, nonché la mancata risposta alle istanze di riesame in autotutela - costituiscono una pratica commerciale contraria agli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto condotte idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore attraverso, l'indebito condizionamento indotto dall'esecutività dello strumento impiegato per la riscossione e dalle difficoltà opposte alla contestazione delle pretese creditorie del professionista.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

51. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

52. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

¹⁷ Sul tema cfr. Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2015, n. 3990; Cons. St., sez. V, 27 aprile 2015 n. 2064; Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656; Cass, sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106.

53. Con riferimento alla dimensione dei professionisti va osservato che l'ATO ME si trova in una posizione di monopolio nell'esercizio dell'attività di riscossione e presenta un bilancio in attivo ed un fatturato pari a circa 1,3 milioni di euro.

54. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto: i) della natura dell'infrazione, caratterizzata da un significativo grado di offensività; ii) dell'entità del pregiudizio economico subito dai consumatori; iii) della debolezza contrattuale dei consumatori che subiscono la minaccia dell'esecuzione forzata dei propri beni in caso di mancato pagamento degli importi oggetto dell'ingiunzione fiscale; iv) della diffusione della pratica, con riguardo a tutti gli utenti residenti nei 33 Comuni serviti dall'ATO ME.

55. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire dalla fine del 2014, è stata realizzata in misura crescente nel mese di gennaio 2016 e risulta, dalle informazioni fornite, ancora in corso.

56. Sulla base di tali elementi e considerato il peculiare contesto socio-economico in cui opera l'ATO, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società ATO ME 1 in liquidazione S.p.A. nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni esposte, che la pratica commerciale risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a determinare un indebito condizionamento nel consumatore – derivante dal timore dell'esecuzione forzata sui propri beni – circa il pagamento di somme non dovute o dovute in misura diversa;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXVII- N. 32 - 2017

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
